

**MMA IARD S.A. e
MMA IARD Assurances Mutuelles
del Gruppo MMA**



PROGRAMMA PROTEZIONE AUTO

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CVT CREDIT AGRICOLE AUTO BANK S.p.A.

(in applicazione alla Polizza collettiva n. 8.700.047)

SET INFORMATIVO

Modello CAAB BEV CVT 09/2026

Il Set Informativo è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico
ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni intermediari per i Contratti Semplici e Chiari

La presente Copertura assicurativa è facoltativa, non è necessaria per ottenere il finanziamento e non è connessa ad esso.

Covéa Affinity è un brand che si riferisce a MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles

Assicurazione Danni Auto

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, RCS Le Mans 775 652 126 - FRANCIA
MMA IARD S.A. RCS Le Mans 440 048 882 – FRANCIA

Prodotto: CAAB Protezione Auto (Polizza Collettiva n. 8.700.047)

Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire un sommario delle coperture principali e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nelle condizioni di assicurazione.

Che tipo di assicurazione è?

Questo contratto assicurativo protegge i clienti contro i danni materiali al loro veicolo acquistato con finanziamento o leasing CREDIT AGRICOLE AUTO Italy.



Che cosa è assicurato?

Veicolo terrestre a motore a quattro ruote, elettrico o BEV (Battery Electric Vehicle), Nuovo, Come nuovo (auto di servizio con meno di 6 mesi), Ricondizionato, Usato con meno di 5 anni, con un peso totale autorizzato (PTA) pari o inferiore a 3.5 tonnellate, omologato e immatricolato in Italia, il cui valore a nuovo è inferiore a €150.000

Garanzie di base

- ✓ **Incendio** che comprende anche, esplosione, scoppio compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione del Veicolo e/o di azione del fulmine La Società indennizza l'Aderente, fino a € 100.000,00, delle somme che egli, quale civilmente responsabile, sia tenuto a corrispondere per danni cagionati da Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio dell'Autoveicolo assicurato: 1) a cose di terzi, se l'evento dannoso si sia verificato mentre l'Autoveicolo non era in circolazione; 2) al locale condotto in locazione dall'Aderente.
- ✓ **Furto** (comprende anche la rapina): la Società indennizza, anche 1) Danni al Veicolo durante la circolazione non autorizzata a seguito di Furto o Rapina a causa di collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada; 2) Danni al Veicolo conseguenti a Furto, tentato o consumato, di cose non assicurate, presenti all'interno dello stesso.
- ✓ **Assistenza**: garantisce, anche all'estero servizi di assistenza per la mobilità (veicolo), a seguito di Sinistro.
- ✓ **Garanzie accessorie**: non sia possibile utilizzare la chiave digitale a seguito di un guasto o di un malfunzionamento dovuto a un attacco doloso allo smartphone stesso, Smaltimento dei componenti inquinanti, Spese di trasferta del tecnico in caso di guasto della Wallbox, Spese di trasporto del veicolo in caso di guasto della Wallbox, Uso fraudolento della carta ricaricabile.
- ✓ **Eventi naturali**: Bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandine, neve.
- ✓ **Eventi sociopolitici e Atti vandalici**: Atti vandalici e dolosi in genere, compiuti da terzi non identificati o identificabili, intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.
- ✓ **Rottura Cristalli**: Rottura accidentale dei cristalli, delimitanti l'abitacolo dell'Autoveicolo, esclusa fanaleria e specchi retrovisori, limitatamente al costo dei cristalli e alle spese sostenute per la loro riparazione o sostituzione con limiti di Indennizzo

Garanzie opzionali con pagamento di un premio aggiuntivo

Collisione: copre i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato, condotto con il consenso del proprietario o dell'Utilizzatore, in conseguenza di collisione contro altro veicolo a motore immatricolato e identificato, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private.

Kasko: copre i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato, condotto con il consenso del proprietario o dell'Utilizzatore, in conseguenza di collisione contro altro veicolo a motore immatricolato e identificato, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Veicoli con valore di acquisto superiore a € 150.000,00
- ✗ Veicoli venduti nelle concessionarie dei gruppi VW e Hyundai/Kia
- ✗ Veicoli ad uso professionale quali taxi e auto-scuola, diplomatico o consolare (targhe verdi), utilizzati dalla polizia, dalla gendarmeria, dall'esercito o dai servizi di soccorso
- ✗ Veicoli destinati al trasporto sanitario, ai servizi di trasporto sanitario leggero (VSL) e alle ambulanze, a pagamento di merci o ai servizi di corriere espresso, veicoli senza patente, veicoli in subaffitto, prototipi
- ✗ Veicoli destinati al noleggio a breve termine (meno di 12 mesi), o ad altri fini commerciali
- ✗ Veicoli modificati o utilizzati per gare, rally o prove di velocità
- ✗ Veicoli d'epoca la cui indicazione sia riportata sul certificato di immatricolazione del veicolo
- ✗ Rimorchi, le roulotte o qualsiasi apparecchio terrestre agganciato al veicolo garantito
- ✗ Veicoli di brand che commercializzano in totale, indipendentemente dalla motorizzazione (termica, ibrida, BEV), meno di 300 veicoli all'anno in Italia
- ✗ Veicoli di marche importate non conformi alle norme europee in materia di omologazione dei veicoli
- ✗ Fanaleria e specchi retrovisori per la garanzia rottura cristalli
- ✗ Eventi naturali se non riscontrabili su una pluralità di enti e non documentalmente dimostrabili



Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie Furto, Incendio, Eventi Naturali, Eventi sociopolitici, Atti vandalici, Collisione, Kasko, non operano in caso di:

- ! Dolo, o Colpa grave dell'Aderente o del Conducente, delle persone con loro coabitanti, del fatto di coloro di cui essi debbano rispondere o delle persone da loro incaricate alla guida o custodia del Veicolo assicurato, salvo quanto previsto per le garanzie Collisione e Kasko dove non si applica l'esclusione per colpa grave;
- ! Guida in stato di ebbrezza ovvero di alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci od allucinogeni;
- ! Sinistri avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;
- ! Sinistri conseguenti ad atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento;
- ! Danni causati in modo non immediato dagli eventi assicurati anche se la causa è prevista nell'oggetto dell'assicurazione (c.d. danno indiretto).

La Garanzia Kasko per la Batteria non opera in caso di:

- ! danno che non abbia interessato direttamente la batteria (in particolare gli urti che hanno attivato gli airbag);

La Garanzia Riacquisto Della Franchigia non opera in caso di:

- ! Se non è stata pagata alcuna franchigia o se non è stata detratta alcuna franchigia dal risarcimento del sinistro sulla polizza CVT primaria

di strada verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private.

Kasko per la Batteria : L'assicurazione copre i danni materiali e diretti subiti dalla batteria di trazione del veicolo, a seguito di una collisione con un altro veicolo, a seguito di un urto contro ostacoli fissi o mobili, di ribaltamento o di uscita di strada.

Riacquisto della Franchigia : La garanzia copre il rimborso della franchigia prevista dal contratto di assicurazione contro i danni in caso di sinistro, entro il limite massimo previsto.

! Se la richiesta di risarcimento a titolo della polizza CVT principale viene respinta o è inferiore all'importo della franchigia o all'importo non coperto;

La Garanzia Rottura Cristalli non opera in caso di :

- ! a) Danni conseguenti a Furto o Rapina, consumati o tentati;
- ! b) Danni conseguenti ad eventi naturali o sociopolitici e atti vandalici o riconducibili alla Garanzia Kasko o Collisione;
- ! c) Danni connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli.

La Garanzia Assistenza auto non opera per :

- ! a) Gli autoveicoli da noleggio o da trasporto pubblico;
- ! b) Gli incidenti o guasti occasionati durante la circolazione fuoristrada;
- ! c) I danni provocati con dolo dall'Aderente o dalle persone di cui egli deve rispondere;
- ! d) Le prestazioni o spese non autorizzate specificatamente dalla Centrale Operativa;



Dove vale la copertura?

Salvo quanto diversamente previsto dalla **Garanzia assistenza**, le garanzie prestate sono valide per i sinistri accaduti nei paesi in cui è valida la Carta internazionale di assicurazione (c.d. Carta Verde).



Che obblighi ho?

- **Al momento della firma del contratto:** Rispondere in modo accurato e sincero a tutte le domande poste e fornire le informazioni richieste. Pagare i premi.
- **In corso di validità del contratto:** Dichiarare tutte le modifiche relative al rischio assicurato.
- **In caso di sinistro:** Denunciare il sinistro entro 3 giorni da quando si è verificato o da quando l'Assicurato ne ha avuta conoscenza. In caso di Furto totale inviare la documentazione entro 5 giorni al Centro Assistenza Clienti Enablia Services. Fornire in ogni caso tutti i documenti giustificativi richiesti.



Quando e come devo pagare?

Il premio è versato anticipatamente dal Contraente alla Società in unica soluzione all'inizio dell'assicurazione mediante bonifico e non è frazionabile.

L'aderente paga il premio al Contraente nelle rate del contratto finanziario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24.00 del giorno di liquidazione del contratto finanziario o di consegna del veicolo, se successiva, e sarà valida per tutta la durata prescelta dall'Aderente che viene indicata sul Modulo di Adesione.

Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

La copertura può durare al massimo 60 mesi senza tacito rinnovo.

Non sono previsti periodi di carenza delle coperture.



Come posso disdire la polizza?

In caso di ripensamento, può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza inviandoci comunicazione mediante e-mail, info@covea-affinity.com.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, può far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni.

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

MMA IARD SA e MMA IARD Assurances Mutuelles

Prodotto: CREDIT AGRICOLE AUTO BANK Protezione Auto (Polizza Collettiva n. 8.700.047)

Data di aggiornamento: Settembre 2026

Il presente DIP aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

MMA IARD S.A. appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 160 rue Henri Champion – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, email: info@covea-affinity.com iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 440 048 882 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS n. II.01337 del 9 luglio 2015 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur Assurances – 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09 – Francia.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato della società MMA IARD S.A. il patrimonio netto è pari a 1 929 276 135.54 euro di cui per capitale sociale 537.052.368 euro e per riserve 1'619'776'434,47 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 2 841 milioni euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 1 252 milioni euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 340% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 150%.

MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 160 rue Henri Champion – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, email: info@covea-affinity.com iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 775 652 126 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento Isvap n. II 00075 del 3 gennaio 2008 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur Assurances – 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09 – Francia.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato della società MMA IARD Assurances Mutuelles il patrimonio netto è pari a 1 586 912 225.43 euro di cui per riserve 1 011 770 144.93 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 1 226 milioni euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 306 milioni euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 1 929% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 482%.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

L'impegno della Società è nei limiti delle somme assicurate e del massimale pari al valore del Veicolo indicato nel Modulo di Adesione (Valore Assicurato), fatti salvi i valori qui di seguito descritti:

Garanzie Aggiuntive

- L'assicurazione copre le spese sostenute per la riparazione dello smartphone nel caso in cui non sia possibile utilizzare la chiave digitale a seguito di un guasto o di un malfunzionamento dovuto a un attacco doloso allo smartphone stesso (previa presentazione della fattura di riparazione). L'assicurazione è fornita fino a un massimo di 250 euro per sinistro e per periodo assicurativo, con una franchigia fissa di 20 euro..

- In caso di incendio, l'assicurazione copre le spese sostenute per lo smaltimento dei componenti inquinanti. La copertura assicurativa è limitata a un massimo di 2.500 euro per sinistro e per periodo assicurativo.

- Se l'Assicurato necessita di un tecnico in caso di malfunzionamento della Wallbox, la Compagnia si farà carico delle spese di trasferta e manodopera entro il limite di 200,00 euro per sinistro (massimo di 3 volte all'anno), mentre le spese relative al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari alla riparazione rimarranno a carico dell'Assicurato.

- Se il veicolo è immobilizzato a seguito di un guasto della Wallbox e richiede una riparazione di oltre 8 (otto) ore, la Società garantisce il trasporto del veicolo, fino alla stazione di ricarica situata su strada pubblica, entro un raggio di 25 km (50 km andata e ritorno) dal luogo di immobilizzazione e fino ad un massimo di 3 volte all'anno.

- In caso di furto del cavo di ricarica mentre è in uso presso una stazione di ricarica situata su suolo pubblico o su un terreno privato ad uso pubblico (ad esempio, in un hotel, in un centro commerciale, ecc.), la Società, previa presentazione della prova d'acquisto (scontrino e/o fattura) e della denuncia presentata alle autorità competenti, rimborsa il valore del cavo di ricarica fino al massimale stabilito. Massimale: 100,00 euro per sinistro e massimo 1 sinistro all'anno.

- La Società garantisce, previa presentazione della denuncia presentata alle autorità competenti e della dichiarazione del gestore del credito consumato, il rimborso delle ricariche effettuate in modo fraudolento da terzi nelle 48 ore precedenti il blocco della carta. La garanzia è valida esclusivamente per le carte di ricarica per veicoli elettrici ed esclude le ricariche effettuate tramite un'applicazione mobile o la carta di credito personale dell'Assicurato. Massimale: 50,00 euro per sinistro e massimo 1 sinistro all'anno.

Garanzia Assistenza Auto

Garantisce anche all'estero i seguenti servizi di assistenza per la mobilità (Veicolo) a seguito di Sinistro.

Ricarica del veicolo. In caso di immobilizzazione del veicolo elettrico a causa dell'esaurimento della batteria, fino a un massimo di 3 volte all'anno, alle strade ordinarie (escluse le autostrade); **Veicolo sostitutivo.** La Compagnia metterà a disposizione dell'Assicurato un mezzo di trasporto alternativo, Carpooling o Veicolo a noleggio, alle seguenti condizioni: massimo 3 giorni, cilindrata massima 1200 cm³, chilometraggio illimitato, esclusi i costi del carburante; **Rimorchio in caso di guasto/incidente.** Se il veicolo non è in grado di circolare autonomamente a seguito di un guasto o di un incidente, massimo di 3 volte all'anno, entro un raggio di 25 km (50 km andata e ritorno) dal luogo di fermo; **Accompagnamento dell'assicurato.** Se l'Assicurato deve recarsi presso l'agenzia di noleggio auto per ritirare il veicolo sostitutivo a seguito di un intervento di soccorso stradale, la Centrale operativa può organizzare il servizio di accompagnamento, massimo di 3 volte all'anno, limite di 50,00 euro (IVA inclusa) per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri);.

Eventi naturali

La Società presta la copertura con i seguenti scoperto, franchigia e massimali applicabili a tutte le Zone Territoriali:

Condizioni e franchigie in seguito a Danni TOTALI : scoperto 10%, minimo franchigia € 1.000,00, limite di copertura 15% del valore assicurato maxi € 5.000,00
Condizioni e franchigie in seguito a Danni PARZIALI : riparazione/sostituzione presso centro convenzionato : scoperto 10%, minimo franchigia € 1.500,00, limite di copertura 15% del valore assicurato maxi € 5.000,00, fuori rete : scoperto 15%, minimo franchigia € 1.500,00, limite di copertura 10% del valore assicurato maxi € 5.000,00

Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici

La Società presta la copertura con i seguenti scoperto, franchigia e massimali applicabili a tutte le Zone Territoriali:

Condizioni e franchigie in seguito a Danni TOTALI : scoperto 10%, minimo franchigia € 1.000,00, limite di copertura 15% del valore assicurato maxi € 5.000,00. Condizioni e franchigie in seguito a Danni PARZIALI : riparazione/sostituzione presso centro convenzionato : scoperto 10%, minimo franchigia € 1.500,00, limite di copertura 15% del valore assicurato maxi € 5.000,00, fuori rete : scoperto 15%, minimo franchigia € 1.500,00, limite di copertura 10% del valore assicurato maxi € 5.000,00

Incendio e Furto

La Società presta la copertura con i seguenti scoperto, franchigia e massimali applicabili a tutte le Zone Territoriali:

Condizioni e franchigie in seguito a Danni TOTALI : scoperto 10%, minimo franchigia € 1.500,00, limite di copertura Valore di acquisto per 12 mesi, poi Eurotax Giallo alla data del sinistro in caso di perdita totale.

Condizioni e franchigie in seguito a Danni PARZIALI : riparazione/sostituzione presso centro convenzionato scoperto 10%, minimo franchigia € 1.500,00, limite di copertura 15% del valore assicurato maxi € 5.000,00 (incendio Parziale) € 8.000,00 (Furto Parziale) - , riparazione/sostituzione presso centro non convenzionato : scoperto 10%, minimo franchigia € 3.000,00, limite di copertura 10% del valore assicurato maxi € 5.000,00 (Incendio Parziale e Furto Parziale)

Cristalli:

Sono applicati per ogni sinistro le seguenti franchigie e massimali per annualità assicurativa:

- riparazione/sostituzione presso centro convenzionato: franchigia € 150,00, limite di copertura € 1.000,00 per ogni sinistro.
- riparazione/sostituzione presso centro non convenzionato: franchigia € 250,00, limite di copertura € 1.000,00 per ogni sinistro.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI

Riacquisto Della Franchigia : La garanzia copre il rimborso della franchigia prevista dal contratto di assicurazione contro i danni in caso di sinistro, entro il limite massimo previsto, La garanzia è limitata a un sinistro all'anno e con un massimale di € 500,00

Kasko per la Batteria : L'assicurazione copre i danni materiali e diretti subiti dalla batteria di trazione del veicolo, obsolescenza : si applica un tasso di obsolescenza del 5% con un aumento dell'1% al mese fino a un massimo dell'85% di deprezzamento a partire dalla data di prima immatricolazione, limite di copertura : Valore residuo della batteria determinato applicando la curva di deprezzamento indicata sopra (deprezzamento) pari al 30% del valore assicurato del veicolo, riparazione/sostituzione presso centro convenzionato: franchigia € 500,00, riparazione/sostituzione presso centro non convenzionato: franchigia € 750,00

Collisione (Non concedibile in caso di presenza della Garanzia Kasko), La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti del Valore assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato, condotto con il consenso del proprietario o dell'Utilizzatore, in conseguenza di collisione contro altro veicolo a motore immatricolato e identificato, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private. Danni TOTALI : scoperto 15%, minimo franchigia € 1.000,00, limite di copertura Valore di acquisto per 12 mesi in caso di riacquisto + finanziamento presso CAAB / Eurotax Giallo in caso contrario. Condizioni e franchigie in seguito a Danni PARZIALI : riparazione/sostituzione presso centro convenzionato : scoperto 15%, minimo franchigia € 1.000,00, limite di copertura 15% del valore assicurato maxi € 5.000,00, fuori rete : scoperto 15%, minimo franchigia € 1.500,00, limite di copertura 10% del valore assicurato maxi € 5.000,00

Kasko (Non concedibile in caso di presenza della Garanzia Collisione) : La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti del Valore assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato, condotto con il consenso del proprietario o dell'Utilizzatore, in conseguenza di collisione contro altro veicolo a motore immatricolato e identificato, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private. Danni TOTALI : scoperto 15%, minimo franchigia € 1.000,00, limite di copertura Valore di acquisto per 12 mesi in caso di riacquisto + finanziamento presso CAAB / Eurotax Giallo in caso contrario. Condizioni e franchigie in seguito a Danni PARZIALI : riparazione/sostituzione presso centro convenzionato : scoperto 15%, minimo franchigia € 1.000,00, limite di copertura 15% del valore assicurato maxi € 5.000,00, fuori rete : scoperto 15%, minimo franchigia € 1.500,00, limite di copertura 10% del valore assicurato maxi € 5.000,00

GARANZIE CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE PAGANDO UN PREMIO AGGIUNTIVO

L'Aderente potrà scegliere uno tra i seguenti Pack anche in base alla propria Zona territoriale di riferimento consultabile nel presente documento.

La combinazione minima acquistabile è costituita del pacchetto Full.

PACK	GARANZIE INCLUSE	ZONA TERRITORIALE DI RIFERIMENTO	APPLICAZIONE VALORE ACQUISTO
Full	INCENDIO + FURTO o RAPINA + ROTTURA CRISTALLI + EVENTI NATURALI + EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI + GARANZIE AGGIUNTIVE + ASSISTENZA + VALORE DI ACQUISTO	Tutti	12 mesi
Full + Kasko per la Batteria	FULL + KASKO PER LA BATTERIA	Tutti	12 mesi
Full + Riacquisto della Franchigia	FULL + RIACQUISTO DELLA FRANCHIGIA	Tutti	12 mesi
Full + Riacquisto della Franchigia + Kasko per la Batteria	FULL + RIACQUISTO DELLA FRANCHIGIA + KASKO PER LA BATTERIA	Tutti	12 mesi
Full + Collisione	FULL + COLLISIONE	Tutti	12 mesi
Full + Collisione + Riacquisto della Franchigia	FULL + COLLISIONE + RIACQUISTO DELLA FRANCHIGIA	Tutti	12 mesi
Full + Kasko	FULL + KASKO	Tutti	12 mesi
Full + Kasko + Riacquisto della Franchigia	FULL + KASKO + RIACQUISTO DELLA FRANCHIGIA	Tutti	12 mesi



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni integrative rispetto a quelle contenute nel DIP base.



Ci sono limiti di copertura?

La garanzia Incendio non opera anche in caso di atti dolosi in genere.

Le Garanzie Collisione e Kasko non operano anche per i danni:

- provocati da Conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, salvo il caso di Conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) purché la sua validità venga confermata entro 3 mesi dal Sinistro;
- cagionati da cose o da animali trasportati sull'Autoveicolo;
- cagionati da operazioni di carico e scarico;
- subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione "fuori strada";

e) alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) o ai rivestimenti interni dell'Autoveicolo se verificatisi non congiuntamente ad altro Danno indennizzabile;

Le Garanzie Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici e Atti vandalici non operano in caso di danni riconducibili alla Garanzia Kasko o Collisione Per la garanzia Furto Totale, in caso di mancanza di una o più chiavi del Veicolo, sarà applicato un ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidato a termini di polizza. Per i Veicoli dotati dei sistemi di antifurto satellitare, la Garanzia opera a condizione che l'impianto sia installato, attivato in caso di Veicolo incustodito e che l'abbonamento alla centrale operativa sia attivo. In mancanza di una delle suddette condizioni, la Società applicherà un ulteriore Scoperto del 35% che si aggiunge agli altri scoperti applicabili per il Sinistro.

Sono previste le seguenti Franchigie e Scoperti a carico dell'Aderente:

Condizioni e franchigie in seguito a Danni TOTALI

Garanzia	Province	Scoperto	Minimo	Limite
Furto / incendio	Tutti	10%	1 500 €	Valore di acquisto per 12 mesi, poi Eurotax Giallo alla data del sinistro in caso di perdita totale
Eventi Sociopolitici	Tutti	10%	1.000 €	15% del valore assicurato maxi 5.000€
Atti Vandalici	Tutti	10%	1.000 €	15% del valore assicurato maxi 5.000€
Eventi Naturali	Tutti	10%	1.000 €	15% del valore assicurato maxi 5.000€
Collisione	Tutti	15%	1.000 €	Valore di acquisto per 12 mesi in caso di riacquisto + finanziamento presso CAAB / Eurotax Giallo in caso contrario
Kasko	Tutti	15%	1.000 €	Valore di acquisto per 12 mesi in caso di riacquisto + finanziamento presso CAAB / Eurotax Giallo in caso contrario

Condizioni e franchigie in seguito a Danni PARZIALI

Garanzia	Province	In Rete			Fuori Rete		
		Scoperto	Minimo	Limite	Scoperto	Minimo	Limite
Incendio Parziale	Tutti	10%	1.500€	15% del valore assicurato maxi 5.000€	10%	3.000€	10% del valore assicurato maxi 5.000€
Furto Parziale	Tutti	10%	1.500€	15% del valore assicurato maxi 8.000€	10%	3.000€	10% del valore assicurato maxi 5.000€
Cristalli	Tutti	Nessuna	150€	1.000€	Nessuna	250€	1.000€
Eventi Sociopolitici	Tutti	10%	1.500€	15% del valore assicurato maxi 5.000€	15%	1.500€	10% del valore assicurato maxi 5.000€
Atti Vandalici	Tutti	10%	1.500€	15% del valore assicurato maxi 5.000€	15%	1.500€	10% del valore assicurato maxi 5.000€
Eventi Naturali	Tutti	10%	1.500€	15% del valore assicurato maxi 5.000€	15%	1.500€	10% del valore assicurato maxi 5.000€
Eventi Naturali – smart repair	Tutti	10%	1.500€	15% del valore assicurato maxi 5.000€	10%	1.500€	10% del valore assicurato maxi 5.000€
Collisione	Tutti	15%	1.000€	15% del valore assicurato maxi 5.000€	15%	1.500€	10% del valore assicurato maxi 5.000€
Kasko	Tutti	15%	1.000€	15% del valore assicurato maxi 5.000€	15%	1.500€	10% del valore assicurato maxi 5.000€

Province e relative zone di riferimento che determinano i livelli tariffari.

Zona	Provincia di Residenza/Sede Legale dell'Aderente o Locatario in caso di leasing
1	Agrianto, Alessandria, Aosta, Asti, Benevento, Bolzano, Cagliari, Caltanissetta, Catanzaro, Enna, Forlì-Cesena, Fermo, Grosseto, Imperia, Crotone, Macerata, Messina, Massa-Carrara, Nuoro, Oristano, Piacenza, Perugia, Pisa, Pistoia, Ravenna, Reggio Calabria, Ragusa, Siena, La Spezia, Siracusa, Sassari, Sud Sardegna, Savona, Trapani, Terni, Trieste, Verbano-Cusio-Ossola, Viterbo
2	Ancona, Ascoli Piceno, Arezzo, Bergamo, Biella, Belluno, Brescia, Chieti, Cuneo, Como, Cremona, Genova, Gorizia, Isernia, Lecco, Lodi, Pescara, Pordenone, Pesaro e Urbino, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Sondrio, Trento, Treviso, Udine, Varese, Verona
3	Mantova, Novara, Vercelli.
4	Campobasso, Catania, Ferrara, Firenze, Livorno, Latina, Lucca, Palermo, Prato, Parma, Pavia, Salerno
5	Bologna, Padova, Venezia, Vicenza
6	Monza e Brianza, Milano, Modena, Torino
7	Bari, Barletta-Andria-Trani, Foggia, Napoli
8	L'Aquila, Avellino, Brindisi, Caserta, Cosenza, Frosinone, Lecce, Matera, Potenza, Rieti, Roma, Taranto, Teramo, Vibo Valentia

DEGRADO – DEPREZZAMENTO:

DANNO TOTALE:

In caso di Danno Totale la Società calcola l'indennizzo in misura **pari al Valore Assicurato**

- Se il Sinistro avviene entro i termini previsti nel Pack scelto, considerando per il conteggio l'intervallo tra la data di prima immatricolazione del Veicolo o, in caso di Veicolo d'occasione dalla data di volta, e la data di accadimento del Sinistro.
- Se l'Assicurato riacquista, entro 6 mesi dal Sinistro, sempre presso la rete convenzionata con CAAB, un nuovo veicolo con finanziamento CAAB.

Se il Sinistro si verifica **oltre i termini sopra indicati**, la liquidazione del Danno sarà effettuata sulla base del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro ovvero quello riportato su Eurotax Giallo.

Restano applicabili gli eventuali scoperti previsti.

DANNO PARZIALE:

Nel caso di Danno parziale, il danno è determinato in base al costo delle riparazioni tenuto conto del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. Per Danni parziali si intendono i danni subiti dal Veicolo inferiori al 70% del Valore Commerciale al momento del Sinistro.

Relativamente alle parti riparabili, sono indennizzate, mediante presentazione di fattura, le spese necessarie per la riparazione, **al netto degli scoperti previsti dalle condizioni di assicurazione.**

La liquidazione del Danno non può mai, comunque, essere superiore al valore di fattura.

In caso di danno da grandine è previsto indennizzo in forma specifica.

Non si terrà conto del degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, non siano trascorsi i seguenti termini:

1. Auto NUOVE ed USATE con riparazione effettuata presso un Centro Convenzionato CAAB:

- a. 6 (sei) mesi per le batterie e i pneumatici;
- b. 5 (cinque) anni per tutte le altre parti sostituite.

Per i Veicoli usati il termine di 6 mesi di cui al punto 1.a decorre dalla data di attivazione della Polizza. Per la quantificazione dell'Indennizzo i tali componenti successivamente ai periodi sopra indicati, la Società terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione del Veicolo come da quotazione Eurotax Giallo al momento del Sinistro.

2. Auto NUOVE ed USATE con riparazione NON effettuata presso un Centro Convenzionato CAAB:

a. 6 (sei) mesi per le batterie e i pneumatici; b. 12 (dodici) mesi per tutte le altre parti sostituite. Per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati, la Società terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro. Relativamente ai punti 1 e 2 sopra indicati, per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati si terrà conto della loro vetustà applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro.

 A chi è rivolto questo prodotto?
La persona fisica o giuridica che ha acquistato un Veicolo venduto in Italia da concessionari convenzionati alla Rete CA Auto Bank SpA : • Veicolo terrestre a motore a quattro ruote, con un peso totale autorizzato (PTA) pari o inferiore a 3.5 tonnellate, omologato e immatricolato in Italia, il cui valore a nuovo è inferiore a 150.000 euro • Nuovo, Come nuovo (auto di servizio con meno di 6 mesi), Ricondizionato, Usato con meno di 5 anni • Veicolo elettrico o BEV (Battery Electric Vehicle)

 Quali costi devo sostenere?
Il premio è comprensivo dei costi di intermediazione è pari al 13 % del premio netto pagato dal cliente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Per presentare un reclamo alla Compagnia scrivi a: Centro Assistenza Clienti Enablia Services. reclami@enablia.eu _La Società risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it oppure all'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Direction du Contrôle des Pratiques Commerciales – 4 place de Budapest - 75436 Paris cedex 09, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	È possibile presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215 (si veda sotto: Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie - Risoluzioni delle liti transfrontaliere).
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). La Mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato. È facoltà dell'Assicurato ricorrere ad un arbitrato per risolvere controversie aventi ad oggetto la determinazione dell'ammontare del danno. Risoluzioni delle liti transfrontalieri. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. Il sistema estero competente è il “Médiateur de l'Assurance”. E-mail: le.mediateur@mediation-assurance.org . Sito web: https://www.mediation-assurance.org .

REGIME FISCALE
Le imposte applicate al premio imponibile sono pari al 13,5 % .

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto oncologico all'oblio	L'Aderente/Assicurato, precedentemente affetto da patologie oncologiche, il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni alla data della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n.193 e dai relativi decreti attuativi non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.covea-affinity.com/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	L'Aderente/Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n.193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità dell'Aderente/Assicurato. L'impresa ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'Aderente/Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato o grado del procedimento.

Condizioni di Assicurazione comprensive di **Glossario**

CAAB BEV CVT

Contratto di Assicurazione

Polizza Collettiva ad adesione facoltativa

Il presente documento contiene il SET INFORMATIVO PRECONTRATTUALE relativo alla Polizza Collettiva CAAB BEV CVT n. 8.700.047, composto da:

- DIP DANNI
- DIP AGGIUNTIVO
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (comprensive di Glossario)
- MODULO DI ADESIONE (facsimile)

IL SET INFORMATIVO DEVE ESSERE CONSEGNATO ALL'ADERENTE/ASSICURATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

SOMMARIO

GLOSSARIO	3
1. CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO	8
2. VEICOLI ASSICURABILI E DECORRENZA DELLA GARANZIA	12
3. GARANZIE DISPONIBILI	13
4. DESCRIZIONE DELLE SINGOLE GARANZIE	16
GARANZIE INCENDIO E FURTO	16
GARANZIA ROTTURA CRISTALLI	17
GARANZIE EVENTI NATURALI	17
GARANZIE EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI	17
GARANZIE RIACQUISTO DELLA FRANCHIGIA	18
GARANZIE KASKO PER LA BATTERIA	18
GARANZIE COLLISIONE (Non concedibile in caso di presenza della Garanzia Kasko)	19
GARANZIE KASKO (Non concedibile in caso di presenza della Garanzia Collisione)	20
GARANZIE VALORE DI ACQUISTO	20
5. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA	21
6. DANNI ESCLUSI	22
7. SCOPERTI E FRANCHIGIE	23
8. COME SI DETERMINA IL PREMIO	24
9. A CHI RIVOLGERSI	25
10. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO/ADERENTE	25
11. LIQUIDAZIONE DEL DANNO	27
12. RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO	30
13. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	30

GLOSSARIO

(Qualora i seguenti termini ricorrano nel testo di Polizza verranno riportati con iniziali maiuscole)

Accessorio: installazione stabilmente fissata al veicolo, così classificata:

- Accessorio di serie, se costituisce la normale dotazione del veicolo senza comportare un supplemento al prezzo base di listino.
- Optional, se fornito dalla casa costruttrice dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino.
- Accessorio non di serie, se non rientra nelle due definizioni sopra riportate.

Aggravamento Del Rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso la Società può recedere dal contratto.

Animale Selvatico: animale che vive in totale libertà nel suo habitat e che non è stato soggetto all'addomesticamento dall'uomo e quindi non sarà possibile per lui integrarlo nella sua vita quotidiana. Sono esclusi tutti gli animali domestici, da cortile e da pascolo.

Antifurto Volumetrico/Satellitare/Elettronico o Di Radio - Localizzatore: congegno o dispositivo con rilevazione volumetrica/satellitare/elettronica o di radiolocalizzatore studiato per impedire il furto del veicolo. Non rientrano in questa categoria, gli antifurti denominati "Immobilizer" offerti di serie dalla casa costruttrice.

Apparecchi Audio-Fono-Visivi: radio, lettori CD, m, comprese le autoradio estraibili montate con dispositivi di blocco elettronico o elettromagnetico o meccanici - co. Sono comunque esclusi telefoni cellulari.

Assicurato/Aderente: la persona fisica o giuridica che ha sottoscritto il Modulo di adesione ed il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. In caso di locazione finanziaria (leasing) è l'Utilizzatore del veicolo.

Assicurazione: Il contratto di assicurazione ovvero la Polizza collettiva n. 8.700.047.

Assistenza: Insieme delle prestazioni fornite dalla Compagnia all'Assicurato a seguito di un evento che abbia coinvolto il Veicolo o l'Assicurato, elencate nella Sezione 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Atto Vandalico: gesto di ottusa malvagità, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

Autorizzazione: Approvazione data al Riparatore da parte dell'Assicuratore o dal Gestore da questo incaricato in base ad apposita convenzione, per riparare il Veicolo in conformità a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

Autoveicolo: Veicolo elettrico o BEV o nuovo, come nuovo (auto di servizio con meno di 6 mesi), ricondizionato, usato con meno di 5 anni, venduto da un Convenzionato CA Auto Bank. I Veicoli devono essere, con peso totale a pieno carico autorizzato inferiore a 3.500 kg, configurati per il trasporto di persone e cose e omologato e immatricolato in Italia, il cui valore a nuovo è inferiore a 150.000 euro.

Compagnia/Società: MMA IARD Assurances Mutuelles Società di mutua assicurazione a contributo fisso, con sede legale in Francia, 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9, Iscritta nel Registro delle Imprese di Le Mans al n.775 652 126 ed iscritta all'elenco annesso IVASS al n.II.00075 e

MMA IARD S.A., Società anonima con capitale sociale di 537.052.368 euro, con sede legale in Francia, 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9, Iscritta nel Registro delle Imprese di Le Mans al n.440 048 882 ed iscritta all'elenco annesso IVASS al n.II.01337

Compagnie che garantiscono la copertura Protezione Auto CVT.

Concessionario: Concessionario convenzionato con Ca Auto Bank che ha venduto il Veicolo all'Assicurato in Italia.

Condizioni Di Assicurazione: Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Contraente o CAAB: CA Auto Bank S.p.A. con sede legale in Corso Orbassano n. 367, 10137 Torino, P.IVA 08349560014 che stipula l'assicurazione. Trattasi del soggetto iscritto al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), con numero D000164561, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Contratto: il Contratto di Assicurazione

Costruttore: Casa produttrice del Veicolo.

Danno: un evento dannoso per il quale la Società presta la Garanzia assicurativa.

Data Di Decorrenza: momento in cui le garanzie diventano operanti.

Data Di Prima Immatricolazione: Data in cui il Veicolo è stato immatricolato per la prima volta. È visibile sulla carta di circolazione. L'età del veicolo è calcolata in base alla data di prima immatricolazione.

Decorrenza: La copertura per ciascun Veicolo ha efficacia secondo le tempistiche indicate nel Modulo di Adesione.

Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

Demolizione: messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione.

Distruzione: danni al veicolo tali da ridurlo a relitto.

Esclusioni (Di Garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che la Società dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

Formule Contrattuali: Identificano le diverse combinazioni di coperture offerte dall'Assicuratore che differiscono per ambito di operatività, servizi richiesti, limitazioni, esclusioni, massimali.

Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.

Gestore dei sinistri: Enablia Services S.r.l, Via Roberto Bracco, 6 - 20159 Milano; +39 02.30510109 dall'estero e da rete mobile), società a cui la Compagnia ha affidato la gestione dei sinistri.

Immobilizzazione

Un evento che rende il Veicolo assicurato inutilizzabile o ne impedisce l'uso alle condizioni previste dal Codice della Strada italiano. Gli eventi elencati nella Polizza comportano l'intervento dei servizi di emergenza.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi.

Indennizzo: Somma dovuta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di Sinistro.

Insurrezione: manifestazione di insoddisfazione popolare con la finalità di sovvertire il potere politico-governativo.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

Guasto: il danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali. Sono equiparati al Guasto la mancanza o l'errore di carburante.

Massimale: Somma espressa in euro comprensiva di IVA fino alla cui concorrenza la Compagnia presta le coperture assicurative previste in Polizza.

Fermo restando che l'indennizzo non potrà superare, per singolo Sinistro, il Valore Commerciale (Iva inclusa) del Veicolo al momento del Sinistro, come risultante dal listino Eurotax giallo.

Periodo Assicurativo: Durata della copertura per ogni Veicolo assicurato

Polizza: documento che prova l'esistenza del Contratto di Assicurazione.

Premio: Importo, comprensivo delle imposte di assicurazione, dovuto dall'Assicurato per il tramite del Contraente alla Compagnia di Assicurazione per la copertura prestata in base al presente Contratto di Assicurazione.

Raccomandazioni Del Costruttore: Istruzioni rilasciate dalla casa costruttrice e riportate nel libretto di manutenzione e/o nel manuale d'uso del veicolo, relative all'uso, alla manutenzione e alla riparazione dello stesso. L'Assicurato dichiara di essere stato informato delle raccomandazioni del costruttore.

Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.

Relitto: ciò che resta del veicolo in seguito a un sinistro che abbia provocato danni superiori al 80% del valore del veicolo stesso al momento del Sinistro.

Rete Convenzionata: Rete convenzionata con CA Auto Bank compresi centri autorizzati per le riparazioni (autofficina o service).

Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.

Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge

Ritorsione: atto di ostilità con il quale si risponde a un analogo atto compiuto da altri nei propri confronti.

Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che resta a carico dell'Assicurato.

Servizio Tecnico: La struttura del Gestore costituita da responsabili, personale (tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non), che provvede alla gestione dei Sinistri, curando:

- (i) il contatto e il rapporto con l'Assicurato e con i riparatori;
- (ii) la verifica dell'operatività dell'Assicurazione, dando o negando la conferma di copertura con conseguente autorizzazione alla riparazione e provvedendo al pagamento della stessa nei limiti delle condizioni di assicurazione.

Set Informativo: Insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati unitariamente al potenziale Contraente prima della sottoscrizione del Contratto. Il Set Informativo è composto dal DIP danni, DIP aggiuntivo Danni e dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione comprensive di Glossario.

Sinistro: Evento dannoso per cui è prestata l'Assicurazione ed al cui verificarsi viene erogata la Prestazione. L'insieme dei danni derivanti da uno stesso evento costituisce un unico sinistro.

Sommossa: manifestazione di insoddisfazione popolare che non ha la finalità di sovvertire il potere politico-governativo

Tecnica Di Comunicazione a Distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea della Società e dell'Assicurato, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti.

Tempesta: vento con velocità registrata pari o superiore a 50 km/h.

Terzi: persone, fisiche o giuridiche, estranee al Contratto di Assicurazione.

Tromba d'Aria: violenti vortici d'aria che giungono a toccare il suolo con velocità dei venti superiori agli 89 km/h.

Tumulto Popolare: manifestazione popolare con finalità sociale e/o solidale comune ai partecipanti che non ha la finalità di sovvertire il potere politico-governativo.

Uragano: vento di forza 12 corrispondente alla velocità di oltre 118 km/h.

Utilizzatore: la persona fisica o giuridica che ha stipulato con il Contraente un contratto di locazione finanziaria (leasing) con facoltà di acquisto.

Valore Di Acquisto: garanzia in base alla quale, in caso di perdita totale del veicolo, l'indennizzo dovuto sarà calcolato senza tener conto del degrado/deprezzamento sul valore assicurato.

Valore Assicurato: Il prezzo di acquisto del Veicolo comprensivo degli Optionals ed Apparecchi Audiofonovisivi indicato in fattura o del valore commerciale secondo i listini Eurotax ed espresso in Euro, che viene riportato nel Modulo di adesione.

Valore Commerciale/Valore Di Mercato: il valore del veicolo desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX", vedi art. 8 B) delle "Norme generali".

Veicolo Elettrico o BEV (Battery Electric Vehicle): veicolo dotato esclusivamente di un motore elettrico alimentato a batteria ricaricata tramite una fonte di alimentazione esterna. Non richiede alcun combustibile fossile.

Veicolo Assicurato: Si intendono i Veicoli Elettrici o BEV, che siano venduti dai concessionari della Rete convenzionata di CA Auto Bank e immatricolati in Italia ed identificati nel Modulo di Adesione, con peso totale a pieno carico autorizzato inferiore a 3.500 kg, configurati per il trasporto di persone e cose e omologato e immatricolato in Italia, il cui valore a nuovo è inferiore a 150.000 euro.

PROGRAMMA Protezione Auto
ASSICURAZIONE contro i danni agli Autoveicoli
per CREDIT AGRICOLE AUTO BANK S.p.A.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Polizza collettiva n. 8.700.047

In questa sezione sono indicate le norme che regolano il rapporto tra la Compagnia e l'Assicurato il

L'adesione alla presente polizza da parte dell'Assicurato è del tutto facoltativa. Il contratto assicurativo è ritenuto dal Contraente non connesso ad eventuali finanziamenti/leasing, l'uno non condiziona l'accesso all'altro. Detta connessione è ritenuta assente anche nel caso di eventuali campagne commerciali attivate dal Distributore, che potrebbe richiedere la sottoscrizione della polizza per accedere a specifiche condizioni commerciali di maggior favore.

1. CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- a) **La legge applicabile al contratto** è la Legge Italiana, ma le Parti hanno la facoltà di assoggettarlo a una diversa legislazione, solo se lo concordano di comune accordo ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali. E' fatto salvo in ogni caso quanto disposto dall'art. 180 del Codice delle Assicurazioni Private. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti in Italia.
- b) **I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni** a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
- c) **Polizza in nome proprio e per conto di chi spetta.** La Società e il Contraente si danno reciprocamente atto che la presente Polizza è stipulata ai sensi e per effetti dell'art. 1891 c.c. per conto e nell'interesse dei singoli clienti di CREDIT AGRICOLE AUTO BANK Italy che vi aderiscano.
- d) **Salvo quanto diversamente previsto dalla Garanzia assistenza,** le garanzie prestate sono valide per i sinistri accaduti nei paesi in cui è valida la Carta internazionale di assicurazione (c.d. Carta Verde).
- e) **Le dichiarazioni inesatte o le reticenze** dell'Aderente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
- f) **Polizza e Finanziamento:** La polizza prosegue anche in caso di estinzione anticipata volontaria del finanziamento, salvo i casi di cessazione del rischio.
- g) **Durata e Recesso:**
Durata pluriennale: In caso di acquisto di un servizio con durata pari o superiore a 24 mesi, la compagnia prevede uno sconto del premio totale (inclusi nei coefficienti pluriennali) a fronte di un vincolo, in ossequio al disposto dell'art. 1899 del Codice Civile. Tale vincolo copre il cliente da eventuali aumenti di pricing o inflazione.
In caso di polizza pluriennale avente durata pari o inferiore a 5 anni, l'Assicurato è vincolato fino alla scadenza indicata nel Modulo di Adesione e, pertanto, non può recedere anticipatamente.

Sconto di poliennialità

In caso di durata pluriennale, si applicano i coefficienti di sconto al fine di ridurre l'importo del premio. Si applicano i coefficienti di sconto indicati nella tabella sottostante.

Durata del contratto	Coefficienti
1	1.00
2	1.93
3	2.83
4	3.68
5	4.45

h) Diritto di Ripensamento e Recesso dal contratto.

- **In caso di ripensamento**, l'Aderente ha facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della Polizza. Il diritto di ripensamento si esercita inviando un e-mail alla Compagnia: info@covea-affinity.com
In caso di esercizio del "Diritto di ripensamento", la Compagnia rimborserà il premio, dedotto l'ammontare delle imposte applicabili per Legge. Detto rimborso avverrà per il tramite del Contraente nel caso in cui l'Assicurato abbia sottoscritto un contratto di finanziamento o di locazione finanziaria (Leasing), oppure direttamente all'Assicurato negli altri casi.
- Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, l'Aderente e la Società hanno la facoltà di far cessare la Garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. In tal caso, la Società mette a disposizione dell'Aderente la parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non goduto.
- Ferma la possibilità di esercitare il diritto di ripensamento entro i termini e le modalità sopradescritte, per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass n.40/2018, l'Aderente ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto o, se successiva, dalla data di ricevimento delle condizioni contrattuali e delle informazioni precontrattuali previste per legge. In tal caso la Società rimborsa all'Aderente, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di Premio proporzionata ai giorni in cui le coperture sono state attive. Le coperture assicurative previste dalla presente Polizza cesseranno dalle ore 24 del giorno di ricezione della raccomandata.
Tale recesso non sarà efficace qualora nel periodo compreso tra la data di effetto del recesso e la data di ricezione della raccomandata sia avvenuto un Sinistro risarcibile a termini di Polizza.

- i) **Modalità per rendere operativa l'Assicurazione.** L'Aderente, dopo aver preso visione dell'Informativa precontrattuale e delle Condizioni Generali di Assicurazione e avere scelto il Pacchetto potrà aderire alla Polizza sottoscrivendo il Modulo di Adesione. Il Premio relativo alla posizione assicurativa dell'Aderente verrà corrisposto alla Compagnia dal Contraente (CA Auto Bank) della Polizza Collettiva per conto dell'Aderente mediante versamento in un'unica soluzione e a saldo anticipato dell'intero periodo di validità delle coperture assicurative.
- j) **Durata del contratto.** L'Assicurazione avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di liquidazione del contratto finanziario o di consegna del veicolo, se successiva, e sarà valida per tutta la durata prescelta dal cliente che verrà indicata sul Modulo di Adesione. L'Assicurazione può durare da un minimo di 12 mesi al massimo 60 mesi e non è previsto tacito rinnovo. L'Assicurazione si intenderà altresì risolta nei casi di Cessazione dell'Assicurazione.
- k) **Cessazione dell'Assicurazione**
K1) in caso di Esercizio da parte dell'Assicurato del Diritto di Ripensamento, secondo le modalità e termini previsti al paragrafo di cui alla lett. h) che precede;
K2) Nelle ipotesi di cessazione del rischio di seguito descritte.
- l) **La risoluzione anticipata delle coperture assicurative per cessazione del rischio è prevista nei seguenti casi:**

- a. vendita o consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, distruzione, esportazione definitiva, cessazione della circolazione del Veicolo assicurato, decesso del proprietario, mutamento della titolarità del bene (es da socio a società e viceversa): si determina la cessazione del rischio.

In questo caso è necessario:

- informare dell'evento la Società con comunicazione scritta, allegando copia del Modulo di adesione;
- consegnare – unitamente alla predetta comunicazione - la documentazione utile a provare l'evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell'atto di vendita del Veicolo).

Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di Furto del Veicolo.

La Società rimborsa dal mese successivo, ad eccezione del punto b) seguente, il Premio netto residuo in funzione degli anni e delle frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura.

Per tutti i predetti casi di risoluzione anticipata delle coperture assicurative, la comunicazione scritta richiesta deve essere formalizzata al gestore Enablia a mezzo raccomandata a.r. inviata a indirizzo e-mail: info@covea-affinity.com

- b. estinzione anticipata per Danno Totale a seguito di Furto e per tutti gli altri casi di Danno totale a seguito di Sinistro coperto dalla polizza: la Società rimborsa dall'anno successivo il Premio netto residuo in funzione degli anni mancanti alla scadenza della copertura.

Nei casi di "Risoluzione della garanzia assicurativa per "cessazione del rischio", la Compagnia rimborserà la parte di premio pagato e non goduto, al netto delle imposte:

- per il tramite del Contraente nel caso in cui l'Assicurato abbia sottoscritto un contratto di finanziamento o di locazione finanziaria (Leasing) con il Contraente e non abbia esercitato il diritto di estinzione anticipata dello stesso, oppure,
 - direttamente all'Assicurato negli altri casi.
- c. Estinzione anticipata della locazione finanziaria, subentro nella locazione finanziaria - In caso di estinzione anticipata del contratto di Locazione Finanziaria (Leasing), la garanzia cessa alle ore 24.00 del giorno di estinzione del Leasing. La Compagnia restituisce a **CAAB** la parte di Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, dedotte le imposte di legge.
- In caso di subentro di un nuovo locatario nella Locazione Finanziaria, la copertura cessa alle ore 24.00 del giorno di efficacia del subentro. L'Impresa restituisce a **CAAB** la parte di Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, dedotte le imposte di legge.

In caso di rimborso anticipato del Finanziamento, invece, la garanzia non cessa il suo effetto e rimane operante fino alla:

- **scadenza contrattualmente pattuita**, o sino al;
 - **perfezionamento del diritto di recesso o ripensamento nei termini indicati all'art. 1.h sopra** dal presente Contratto.
- m) **Aggravamento o diminuzione del rischio.** L'Assicurato si impegna a comunicare alla Compagnia ogni circostanza che produca una diminuzione o aggravamento del rischio successiva alla sottoscrizione della polizza, incluse le variazioni del luogo di Residenza o sede legale del Proprietario o dell'Utilizzatore del Veicolo. Fatti salvi gli altri diritti previsti dagli artt. 1897 e 1898 c.c., in caso di Sinistro verificatosi successivamente alla comunicazione di variazione del luogo di residenza o sede legale dell'Assicurato, si applicheranno gli Scoperti e le Franchigie (di cui all'art.8) previsti per il luogo di Residenza o di sede al momento del Sinistro.

n) **Le clausole che indicano decadenze, nullità, limitazioni della Garanzia, ovvero oneri a carico dell'Aderente, sono evidenziate in grassetto.**

o) **Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge**, presenti e futuri, relativi al Premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell'Aderente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Le aliquote di imposta applicata al Premio si differenziano per tipologia di garanzia: Corpi Veicoli Terrestri 13,50%, di cui 1% al Fondo Nazionale Anti-Racket.

p) **Cessione del contratto di assicurazione.** Il contratto di assicurazione non è trasferibile

q) **Clausola di delega.** L'assicurazione è ripartita per quote tra le imprese MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles. MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles, coassicuratrici, agiscono solidalmente. Tutte le comunicazioni inerenti all'assicurazione, ivi comprese quelle inerenti al recesso ed ai reclami, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società MMA IARD S.A. designata quale coassicratrice delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria in nome e per conto dell'altra coassicratrice. Questa ultima sarà tenuta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla delegataria per la gestione dell'assicurazione, l'istruzione delle prestazioni e la quantificazione del loro ammontare, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare consulenti (periti, medici, ecc.) in nome e per conto dell'altra coassicratrice. La delegataria è anche incaricata dall'altra coassicratrice dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dall'Aderente in dipendenza del contratto e della liquidazione dei sinistri.

L'assicurazione è ripartita in coassicurazione nelle rispettive quote:

MMA IARD SA (delegataria): 99,9 %

MMA IARD Assurances Mutuelles: 0,1 %

Le Società, in parziale deroga all'art. 1911 c.c., sono solidalmente responsabili.

r) **Estensione territoriale** Salvo quanto eventualmente previsto a fronte della singola copertura, le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e della Croazia.

L'Assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stessi Paesi esteri per i quali è operante L'Assicurazione R.C.A. prestata con l'emissione della Carta verde.

s) **Reclami e sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.**

I. Reclamo

Eventuali reclami riguardanti il comportamento della Società in relazione al rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto ai seguenti recapiti:

- e-mail: reclami@enablia.eu.

La Società risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it oppure all'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Direction du Contrôle des Pratiques Commerciales – 4 place de Budapest - 75436 Paris cedex 09, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

II. Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi quali:

- Diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET: È facoltà dell'Assicurato presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215 (si veda sotto: Risoluzioni delle liti transfrontaliere),

- Mediazione: Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale,
- Negoziazione assistita: Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società,
- Arbitrato: È facoltà dell'Assicurato ricorrere ad un arbitrato per risolvere controversie aventi ad oggetto la determinazione dell'ammontare del danno.
- Risoluzione delle liti transfrontaliere: Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. Il sistema estero competente è il "Médiateur de l'Assurance". E-mail: le.mediateur@mediation-assurance.org. Sito web: <https://www.mediation-assurance.org>.

Tutte le informazioni necessarie chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET sono disponibili sul sito:

https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_it.

2. VEICOLI ASSICURABILI E DECORRENZA DELLA GARANZIA

2.1 Le prestazioni e le garanzie previste dal programma assicurativo CAAB sono fornite esclusivamente per i veicoli venduti in Italia da concessionari convenzionati alla Rete CA Auto Bank SpA e che al momento dell'acquisto rientrino nella categoria di "Veicoli Assicurabili".

Sono considerati "Veicoli Assicurabili":

- Veicolo terrestre a motore a quattro ruote, con un peso totale autorizzato (PTA) pari o inferiore a 3.5 tonnellate, omologato e immatricolato in Italia, il cui valore a nuovo è inferiore a 150.000 euro
- Nuovo, Come nuovo (auto di servizio con meno di 6 mesi), Ricondizionato, Usato con meno di 5 anni
- Veicolo elettrico o BEV (Battery Electric Vehicle).

Non sono assicurabili:

- **I veicoli venduti nelle concessionarie dei gruppi VW e Hyundai/Kia, autovetture nuove o usate di brand appartenenti ai gruppi VW e Hyundai/Kia e venduti dalle relative reti ufficiali;**
- **I veicoli ad uso professionale quali taxi e auto-scuola;**
- **I veicoli ad uso diplomatico o consolare (targhe verdi);**
- **I veicoli destinati al trasporto sanitario, ai servizi di trasporto sanitario leggero (VSL) e alle ambulanze;**
- **I veicoli destinati al trasporto a pagamento di merci o ai servizi di corriere espresso,**
- **I veicoli utilizzati dalla polizia, dalla gendarmeria, dall'esercito o dai servizi di soccorso,**
- **I veicoli senza patente,**
- **I veicoli destinati al noleggio a breve termine (meno di 12 mesi) e a fine commerciali,**
- **I veicoli in subaffitto**
- **I veicoli modificati o utilizzati per gare, rally o prove di velocità,**
- **I veicoli d'epoca la cui indicazione sia riportata sul certificato di immatricolazione del veicolo,**
- **I rimorchi, le roulotte o qualsiasi apparecchio terrestre agganciato al veicolo garantito,**
- **I prototipi,**
- **i veicoli di brand che commercializzano in totale, indipendentemente dalla motorizzazione (termica, ibrida, BEV), meno di 300 veicoli all'anno in Italia,**

- **I veicoli di marche importate non conformi alle norme europee in materia di omologazione dei veicoli.**

2.2 La copertura decorre dalla data indicata nel Modulo di Adesione, e sarà valida per tutta la durata prescelta dal Cliente che viene indicata sul Modulo di Adesione.

La copertura può durare da un minimo di 12 mesi ad un massimo 60 mesi.

Non è previsto tacito rinnovo.

Non vi sono periodi di carenza.

Non è prevista sospensione.

3. GARANZIE DISPONIBILI

3.1 Le coperture assicurative offerte garantiscono i danni materiali e diretti, conseguenti alla perdita o il danneggiamento dell'Autoveicolo indicato sul Modulo di Adesione, causati dagli eventi di cui alle garanzie richiamate nel testo di Polizza così definite:

"Incendio"

Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio del carburante contenuto nell'Autoveicolo.

"Furto o Rapina"

Furto o Rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dall'Autoveicolo durante la circolazione dopo il Furto o Rapina. Sono compresi i danneggiamenti causati all'Autoveicolo dai ladri in occasione del Furto, o del tentativo di Furto, di cose non assicurate poste all'interno dell'Autoveicolo.

"Rottura Cristalli"

Rottura accidentale dei cristalli, delimitanti l'abitacolo dell'Autoveicolo, esclusa fanaleria e specchi retrovisori, limitatamente al costo dei cristalli e alle spese sostenute per la loro riparazione o sostituzione con limiti di Indennizzo.

"Eventi naturali"

Bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandine, neve.

"Eventi sociopolitici e Atti vandalici"

Atti vandalici e dolosi in genere, compiuti da terzi non identificati o identificabili, intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.

"Garanzie Aggiuntive"

- Chiave digitale.

L'assicurazione copre le spese sostenute per la riparazione dello smartphone nel caso in cui non sia possibile utilizzare la chiave digitale a seguito di un guasto o di un malfunzionamento dovuto a un attacco doloso allo smartphone stesso (previa presentazione della fattura di riparazione).

L'assicurazione è fornita fino a un massimo di 250 euro per sinistro e per periodo assicurativo, con una franchigia fissa di 20 euro.

- Smaltimento dei componenti inquinanti.

In caso di incendio, l'assicurazione copre le spese sostenute per lo smaltimento dei componenti inquinanti. La copertura assicurativa è limitata a un massimo di 2.500 euro per sinistro e per periodo assicurativo.

- Spese di trasferta del tecnico in caso di guasto della Wallbox.

La prestazione è garantita a spese della Società fino a un massimo di 3 volte all'anno. Se l'Assicurato necessita di un tecnico in caso di malfunzionamento della Wallbox, la Centrale operativa IMA invierà un

tecnico autorizzato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa. **Il servizio è disponibile nelle città di Milano, Monza e Torino.**

La Compagnia si farà carico delle spese di trasferta e manodopera entro il limite di 200,00 euro per sinistro, mentre le spese relative al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari alla riparazione rimarranno a carico dell'Assicurato.

Sono esclusi da questa prestazione:

- gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui si trova l'abitazione dell'Assicurato;
- gli interventi richiesti a seguito di un'interruzione di corrente da parte del fornitore di energia;
- gli interventi per cortocircuito provocato da falsi contatti causati dall'Assicurato.

- Spese di trasporto del veicolo in caso di guasto della Wallbox.

Il servizio è garantito a spese della Società fino a un massimo di 3 volte all'anno.

Se il veicolo è immobilizzato a seguito di un guasto della Wallbox e richiede una riparazione di oltre 8 (otto) ore, la Società garantisce il trasporto del veicolo fino alla stazione di ricarica situata su strada pubblica, entro un raggio di 25 km (50 km andata e ritorno) dal luogo di Immobilizzazione.

Qualsiasi chilometraggio aggiuntivo rimane a carico dell'assicurato.

A tal fine sarà necessario contattare la Centrale operativa IMA.

- Furto del cavo di ricarica.

In caso di furto del cavo di ricarica mentre è in uso presso una stazione di ricarica situata su suolo pubblico o su un terreno privato ad uso pubblico (ad esempio, in un hotel, in un centro commerciale, ecc.), la Società, previa presentazione della prova d'acquisto (scontrino e/o fattura) e della denuncia presentata alle autorità competenti, rimborsa il valore del cavo di ricarica fino al massimale stabilito.

Massimale: 100,00 euro per sinistro e massimo 1 sinistro per 1 anno assicurativo.

- Uso fraudolento della carta ricaricabile.

Il rischio assicurato è l'uso fraudolento da parte di terzi della carta ricaricabile a seguito del suo furto. La Società garantisce, previa presentazione della denuncia presentata alle autorità competenti e della dichiarazione del gestore del credito consumato, il rimborso delle ricariche effettuate in modo fraudolento da terzi nelle 48 ore precedenti il blocco della carta.

Nei casi in cui l'emittente della carta proceda al rimborso dell'Assicurato, il rimborso sarà pari all'importo della franchigia a carico del titolare, entro il limite massimo fissato.

Nei casi in cui l'emittente della carta non rimborsi l'Assicurato, la Società rimborserà le ricariche effettuate in modo fraudolento nelle 48 ore precedenti il blocco della carta, entro il limite del massimale fissato.

La garanzia è valida esclusivamente per le carte di ricarica per veicoli elettrici ed esclude le ricariche effettuate tramite un'applicazione mobile o la carta di credito personale dell'Assicurato.

Massimale: 50,00 euro per sinistro e massimo 1 sinistro per 1 anno assicurativo.

“Garanzia Assistenza Auto”

Garantisce, anche all'estero, servizi di assistenza per la mobilità (veicolo), a seguito di Sinistro relativo ad evento coperto da una delle garanzie indicate nella Polizza.

“Clausola Valore di Acquisto”

Il Valore a Nuovo prevede, in caso di Danno o Perdita totale del Veicolo, che l'indennizzo liquidabile in base alle condizioni di polizza, non tenga conto della diminuzione di valore dovuta all'uso o al trascorrere del tempo.

“Garanzia Kasko per la Batteria”

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti subiti dalla batteria di trazione del veicolo:

- a seguito di una collisione con un altro veicolo
- a seguito di un urto contro ostacoli fissi o mobili, di ribaltamento o di uscita di strada.

“Garanzia Riacquisto della Franchigia”

La garanzia copre il rimborso della franchigia prevista dal contratto di assicurazione contro i danni in caso di sinistro, entro il limite massimo previsto,

“Collisione”

Scontro del Veicolo assicurato, condotto con il consenso del proprietario o dell’Utilizzatore, con un altro veicolo a motore immatricolato e identificato verificatosi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

“Kasko”

Collisione del Veicolo assicurato, condotto con il consenso del proprietario o dell’Utilizzatore, con un altro veicolo a motore immatricolato e identificato, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

3.2 Combinazioni disponibili

L’Aderente potrà scegliere uno tra i seguenti pacchetti anche in base alla propria Zona territoriale di riferimento consultabile all’ art. 9 “Come si determina il premio”:

Pacchetti	GARANZIE INCLUSE	ZONA TERRITORIALE DI RIFERIMENTO	APPLICAZIONE VALORE ACQUISTO
Full	INCENDIO + FURTO o RAPINA + ROTTURA CRISTALLI + EVENTI NATURALI + EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI + GARANZIE AGGIUNTIVE + ASSISTENZA + VALORE DI ACQUISTO	Tutti	12 mesi
Full + Kasko per la Batteria	FULL + KASKO PER LA BATTERIA	Tutti	12 mesi
Full + Riacquisto della Franchigia	FULL + RIACQUISTO DELLA FRANCHIGLIA	Tutti	12 mesi
Full + Riacquisto della Franchigia + Kasko per la Batteria	FULL + RIACQUISTO DELLA FRANCHIGLIA + KASKO PER LA BATTERIA	Tutti	12 mesi
Full + Collisione	FULL + COLLISIONE	Tutti	12 mesi
Full + Collisione + Riacquisto della Franchigia	FULL + COLLISIONE + RIACQUISTO DELLA FRANCHIGLIA	Tutti	12 mesi
Full + Kasko	FULL + KASKO	Tutti	12 mesi

Full + Kasko + Riacquisto della Franchigia	FULL + KASKO + RIACQUISTO DELLA FRANCHIGLIA	Tutti	12 mesi
--	--	-------	---------

4. DESCRIZIONE DELLE SINGOLE GARANZIE

GARANZIE INCENDIO E FURTO

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, nei limiti del Valore assicurato ed alle condizioni che seguono e con gli scoperti di cui all'Articolo 7 "Scoperti e franchigie" delle Condizioni di Assicurazione, ad indennizzare:

- I danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a seguito di Incendio totale o parziale, Esplosione, Scoppio ed azione del fulmine. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.
- I danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a seguito di Furto o Rapina (consumati o tentati), compresi i danni prodotti al Veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del Furto o Rapina del Veicolo stesso. Sono comprese inoltre:

1) Circolazione non autorizzata

L'assicurazione vale anche per i danni subiti dal Veicolo durante la circolazione non autorizzata a seguito di Furto o Rapina purchè conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

2) Danni al veicolo conseguenti a Furto di cose non assicurate

La Società indennizza, secondo i criteri e nei limiti previsti nella Garanzia Furto, i danni subiti dal solo Veicolo a seguito di furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso.

3) Ricorso terzi e rischio locativo

La Società tiene indenne l'Aderente delle somme, fino alla concorrenza di € 100.000,00 che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile a sensi di legge per danneggiamenti cagionati da Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio dell'Autoveicolo assicurato:

- a) a cose di terzi, quando l'evento dannoso si sia verificato mentre l'Autoveicolo non è in circolazione ai sensi del decreto legislativo 07 settembre 2005 n. 209;
- b) al locale condotto in locazione dall'Aderente.

Articolo 2 - Condizioni contrattuali vigenti relative all' Antifurto Satellitare.

L'installazione di un antifurto satellitare è obbligatoria per i veicoli di valore superiore a 75.000 €.

Sono ammessi i seguenti dispositivi antifurto: Lojack o antifurti della casa costruttrice del Veicolo che abbiano i requisiti previsti indicati nel Glossario.

Dispositivi differenti saranno ammessi solo se la Società viene preventivamente avvisata e concede il proprio benessere.

Relativamente agli Autoveicoli per i quali sia stata dichiarata l'installazione dell'Antifurto Satellitare al momento dell'Adesione o nei casi infra previsti dalle presenti condizioni di polizza in cui l'installazione dell'Antifurto satellitare sia obbligatoria, la Società presta la Garanzia Furto alla condizione che l'impianto sia effettivamente installato sull'Autoveicolo, che lo stesso sia attivato in caso di Autoveicolo incustodito e che l'abbonamento alla centrale operativa sia attivo.

Quando, per qualsiasi motivo, non sia operante una delle suddette condizioni, la Società effettuerà il pagamento dell'Indennizzo con uno Scoperto del 35% che si aggiunge agli altri scoperti eventualmente applicabili per lo stesso Sinistro.

L'Aderente, quindi, dovrà fornire copia del contratto di installazione unitamente alla dichiarazione che attesti che l'Antifurto era attivo al momento del Sinistro.

Articolo 3 - Beni assicurati.

L'Assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti da:

- veicolo chiuso a chiave;
- parti di ricambio;
- cavo di ricarica;
- tessera ricarica;
- accessori e optional stabilmente fissati, compresi gli audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice, singolarmente richiamati in polizza e presenti nella fattura di acquisto ad esclusione dei frontalini rimovibili

GARANZIA ROTTURA CRISTALLI

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società, nei limiti sottoindicati, copre i danni subiti dai cristalli, delimitanti l'abitacolo dell'Autoveicolo, esclusa fanaleria e specchi retrovisori, dovuti a causa accidentale o fatto involontario di terzi. La Garanzia è limitata al costo dei cristalli e alle spese sostenute per la loro riparazione o sostituzione.

Articolo 2 – Scoperto, Franchigia, Massimali

Non è previsto uno Scoperto in caso di sinistro ma verranno applicate per ogni sinistro le seguenti Franchigie:

- riparazione/sostituzione in rete: € 150,00 per i veicoli.
- riparazione/sostituzione fuori rete: € 250,00 per i veicoli.

Massimale per annualità assicurativa:

- riparazione/sostituzione in rete o fuori rete: € 1.000,00 per i veicoli

La copertura è limitata a 2 sinistri con sostituzione per 1 anno assicurativo.

GARANZIE EVENTI NATURALI

Articolo 1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza, nei limiti del Valore assicurato o nei limiti di seguito espressamente indicati per il danno da grandine e in caso di alluvione, e con gli scoperti di cui all' Art.7 "Scoperti e Franchigie" delle Condizioni di assicurazione, i danni materiali e diretti provocati da bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandine e neve.

L'Assicurazione è estesa anche agli eventuali accessori ed optional stabilmente fissati, compresi gli audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice e presenti nella fattura di acquisto, ad esclusione dei frontalini rimovibili.

Tutti gli eventi atmosferici (compresa la grandine) coperti dalle presenti condizioni di assicurazione devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e documentalmente dimostrabili.

GARANZIE EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza, nei limiti del Valore assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario compiuti da soggetti non identificati o identificabili (c.d. atti vandalici).

L'Assicurazione è estesa anche agli eventuali accessori ed optional stabilmente fissati, compresi gli audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice e presenti nella fattura di acquisto, ad esclusione dei frontalini estraibili

GARANZIE RIACQUISTO DELLA FRANCHIGIA

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

La garanzia si applica in caso di qualsiasi sinistro coperto dal presente contratto di assicurazione, qualora la riparazione venga effettuata presso una rete autorizzata.

La garanzia copre il rimborso della franchigia prevista dal contratto di assicurazione contro i danni in caso di sinistro, entro il limite massimo previsto

Articolo 2 - Limite di copertura

La garanzia è limitata a un sinistro all'anno e con un massimale di € 500,00

Articolo 3 - Esclusioni

Sono esclusi i seguenti danni dalla garanzia Riacquisto della franchigia:

- **Se non è stata pagata alcuna franchigia o se non è stata detratta alcuna franchigia dal risarcimento del sinistro sulla polizza CVT primaria;**
- **Se la richiesta di risarcimento a titolo della polizza CVT principale viene respinta o è inferiore all'importo della franchigia o all'importo non coperto;**
- **Quando qualsiasi importo detratto dal risarcimento del sinistro sulla polizza CVT principale non è espressamente dichiarato come franchigia/importo non coperto;**
- **Conducente del veicolo assicurato sprovvisto di patente di guida in regola;**
- **Qualsiasi sinistro causato intenzionalmente, per dolo o per grave negligenza da parte del conducente del veicolo assicurato;**
- **Avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle prove libere, nonché durante la circolazione o la partecipazione a qualsiasi evento (anche di natura non competitiva), manifestazione, raduno o sessione di guida all'interno di piste, circuiti automobilistici o aree a essi parificate, incluse le verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara o dall'ente organizzatore.**

GARANZIE KASKO PER LA BATTERIA

La garanzia Kasko Batteria è disponibile come opzione, qualora il cliente non abbia sottoscritto l'opzione Kasko e Collisione

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti subiti dalla batteria di trazione del veicolo:

- a seguito di una collisione con un altro veicolo
- a seguito di un urto contro ostacoli fissi o mobili, di ribaltamento o di uscita di strada con terzi identificati o meno, responsabili o meno => quindi per qualsiasi causa.

Il valore della batteria non deve superare i € 30.000 ed il 30% del valore assicurato del veicolo

La copertura garantisce i danni materiali e diretti alla batteria di trazione del veicolo, conseguenti a danni subiti dallo stesso e causati dagli eventi sopra citati

Articolo 2 - Limite di copertura

Obsolescenza :si applica un tasso di obsolescenza del 5% con un aumento dell'1% al mese fino a un massimo dell'85% di deprezzamento a partire dalla data di prima immatricolazione

Franchigia:Riparazione presso la rete: 500 €

Riparazione fuori rete: 750 €

Limite di indennizzo:Valore residuo della batteria determinato applicando la curva di obsolescenza indicata sopra (Obsolescenza) pari al 30% del valore assicurato del veicolo

Ove opzionato e in caso di veicolo elettrico assicurato, l'Assicurazione copre i costi di riparazione o sostituzione: della batteria; fino ad un importo massimo totale di € 30.000,00 né il 30% del valore assicurato del veicolo e limitatamente ad 1 (un) Sinistro per anno assicurativo;

Qualsiasi intervento sulla batteria deve essere effettuato presso un centro di assistenza autorizzato facente parte della rete di concessionari del marchio del veicolo assicurato

Articolo 3 - Esclusioni

Sono esclusi i seguenti danni dalla garanzia Kasko per la batteria:

- **derivanti da una raccomandazione del costruttore, in caso di danno che non abbia interessato direttamente la batteria (in particolare gli urti che hanno attivato gli airbag);**
- **derivanti da furto o rapina, consumati o tentati;**
- **derivanti da eventi naturali o socio-politici e da atti di vandalismo;**
- **i danni causati da beni o animali trasportati all'interno o sul veicolo a motore;**
- **causati dalle operazioni di carico e scarico;**
- **provocati dal conducente in stato di ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o che ha fatto uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci;**
- **provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti (es. patente scaduta);**
- **derivanti dalla guida su vie non specificatamente destinate alla circolazione dei veicoli (ad es. sentieri mulattieri, strade di campagna o di montagna) o dall'utilizzo del veicolo in modo non previsto nel documento di immatricolazione del veicolo;**
- **avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle prove libere, nonché durante la circolazione o la partecipazione a qualsiasi evento (anche di natura non competitiva), manifestazione, raduno o sessione di guida all'interno di piste, circuiti automobilistici o aree a essi parificate, incluse le verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara o dall'ente organizzatore;**
- **dolo;**
- **grave negligenza.**

GARANZIE COLLISIONE (Non concedibile in caso di presenza della Garanzia Kasko)

Articolo 1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti del Valore assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato, condotto con il consenso del proprietario o dell'Utilizzatore, in conseguenza di collisione contro altro veicolo a motore immatricolato e identificato, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private.

Articolo 2 - Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia, nei confronti del Conducente autorizzato alla guida del Veicolo, dei trasportati e dei familiari dell'Assicurato, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'articolo 1916 del Codice civile.

Articolo 3 – Colpa grave

In deroga a quanto previsto dall'art. 6.1.c) (Danni Esclusi) delle Condizioni di assicurazione, le garanzie Kasko e Collisione sono attive anche in caso di colpa grave a carico del Conducente.

GARANZIE KASKO (Non concedibile in caso di presenza della Garanzia Collisione)

Articolo 1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti del Valore assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato, condotto con il consenso del proprietario o dell'Utilizzatore, in conseguenza di collisione contro altro veicolo a motore immatricolato e identificato, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private.

Articolo 2 – Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia, nei confronti del Conducente autorizzato alla guida del Veicolo, dei trasportati e dei familiari dell'Assicurato, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'articolo 1916 del Codice civile.

Articolo 3 – Colpa grave

In deroga a quanto previsto dall'art. 6.1.c) (Danni Esclusi) delle Condizioni di assicurazione, le garanzie Kasko e Collisione sono attive anche in caso di colpa grave a carico del Conducente.

GARANZIE VALORE DI ACQUISTO

A deroga di quanto previsto dall'art. 11) della sezione "liquidazione del danno" prevista dalle Condizioni di Assicurazione, l'indennizzo liquidabile non terrà conto della diminuzione di valore dovuta all'uso o al trascorrere del tempo.

La garanzia è operante per la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di effetto della polizza ed è applicabile a veicoli immatricolati da meno di 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero. Il valore di acquisto si applica solo alle garanzie previste in Polizza rimanendo comunque applicati i relativi Scoperti. La garanzia non è rinnovabile.

La Società effettuerà il pagamento dell'indennizzo dietro presentazione della "Proposta di acquisto" sottoscritta

Il Valore a Nuovo viene riconosciuto al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- Se il Sinistro avviene entro i termini previsti nel pacchetto scelto, considerando per il conteggio l'intervallo tra la data di prima immatricolazione del Veicolo o, in caso di Veicolo d'occasione dalla data di voltura, e la data di accadimento del Sinistro.
- Se l'Assicurato riacquista, entro 6 (sei) mesi dal Sinistro, sempre presso la rete convenzionata con CAAB, un nuovo veicolo con finanziamento CAAB.

Restano applicabili gli eventuali scoperti previsti all'Art. 7 "Scoperti e Franchigie".

La clausola Valore a Nuovo è sempre operante (ovvero sempre ricompresa) nei limiti descritti all'art. 3.2 "Combinazioni disponibili", a decorrere dalla data di effetto della polizza.

5. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

La Società ha affidato la gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal presente art. 23) a IMA SERVIZI S.C.A.R.L. - Piazza Indro Montanelli, 20, 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI). Per richiedere le prestazioni di assistenza viene utilizzata un'apposita struttura costituita da personale tecnico e medico, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, denominata Centrale Operativa ASSISTENZA in VIAGGIO raggiungibile al numero verde 800 013048 dall'Italia e +39 02 24128464 399 dall'estero.

Le prestazioni di assistenza devono essere richieste, telefonicamente o via fax nel momento in cui si verifica il Sinistro o quando l'Assicurato ne ha conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa ASSISTENZA in VIAGGIO.

Questa Centrale, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato e organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste dalle Condizioni di Assicurazione.

5.1 Prestazioni

Ricarica del veicolo nel luogo in cui si è verificata l'Immobilizzazione: Il servizio è garantito a spese della Società fino a un massimo di 3 (tre) volte all'anno.

In caso di fermo del veicolo elettrico a causa dell'esaurimento della batteria, il centro operativo, dopo aver valutato la possibilità di effettuare la ricarica in loco e la disponibilità di un fornitore sul posto, fornirà la ricarica minima necessaria per consentire al veicolo di raggiungere la prima stazione di ricarica disponibile.

La Società si fa carico dei costi relativi alla ricarica in loco a condizione che il fornitore si trovi entro un raggio di 25 km (50 km andata e ritorno) dal luogo di fermo. Il servizio è disponibile nelle città di **Roma, Milano e Bologna**.

I costi relativi agli eventuali pezzi di ricambio sono interamente a carico dell'assicurato.

Se la ricarica in loco non è possibile, la centrale operativa provvederà al soccorso stradale del veicolo come descritto di seguito.

La prestazione si applica solo alle strade ordinarie (escluse le autostrade).

Rimorchio in caso di guasto/incidente. Il servizio è garantito a spese della Società fino a un massimo di 3 (tre) volte all'anno.

Se il veicolo non è in grado di circolare autonomamente a seguito di un guasto o di un incidente, la Centrale operativa provvederà a trovare e inviare un veicolo di soccorso per trainare il veicolo fino al punto di assistenza autorizzato più vicino del costruttore o fino all'officina generica più vicina, entro un raggio di 25 km (50 km andata e ritorno) dal luogo di fermo. Qualsiasi chilometraggio supplementare rimarrà a carico dell'assicurato.

Veicolo sostitutivo. La prestazione è garantita a spese della Società fino a un massimo di 3 (tre) volte all'anno.

Se il veicolo è immobilizzato a seguito di un guasto o di un incidente e richiede una riparazione superiore a 8 (otto) ore di manodopera effettiva, certificata dal capo officina secondo i tempi del costruttore, o se, al momento dell'incidente, il punto di assistenza è chiuso (notte e giorni festivi), la Compagnia metterà a disposizione dell'Assicurato un mezzo di trasporto alternativo, Carpooling o Veicolo a noleggio, alle seguenti condizioni: massimo 3 (tre) giorni, cilindrata massima 1200 cm³, chilometraggio illimitato, esclusi i costi del carburante.

Accompagnamento dell'assicurato. La prestazione è garantita a spese della Compagnia fino a un massimo di 3 (tre) volte all'anno.

Se l'Assicurato deve recarsi presso l'agenzia di noleggio auto per ritirare il veicolo sostitutivo a seguito di un intervento di soccorso stradale, la Centrale operativa può organizzare il servizio di accompagnamento.

La Compagnia si farà carico delle relative spese entro il limite di 50,00 euro (IVA inclusa) per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri).

Se non è possibile fornire il servizio, la Compagnia rimborserà le spese sostenute su presentazione di un documento giustificativo appropriato (ricevuta fiscale, ecc.) entro il limite massimo sopra indicato.

5.2. Obblighi in caso di Sinistro.

Tutte le prestazioni devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il Sinistro o quando l'Assicurato ne ha conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa. Qualora l'Assicurato non abbia preso contatti per qualsiasi motivo con la Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non fornite direttamente o non espressamente autorizzate dalla Centrale stessa.

5.4. Limite di copertura.

La copertura è limitata a un massimo di 3 (tre) sinistri all'anno

6. DANNI ESCLUSI

6.1. Limitatamente alle garanzie Furto, Incendio, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici e Atti vandalici, Collisione e Kasko l'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle prove libere, nonché durante la circolazione o la partecipazione a qualsiasi evento (anche di natura non competitiva), manifestazione, raduno o sessione di guida all'interno di piste, circuiti automobilistici o aree a essi parificate, incluse le verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara o dall'ente organizzatore;**
- b) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento;**
- c) determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Aderente o del Conducente, delle persone con loro coabitanti, del fatto di coloro di cui essi debbano rispondere o delle persone da loro incaricate alla guida o custodia del Veicolo assicurato, salvo quanto previsto per le garanzie Collisione e Kasko;**
- d) causati in modo non immediato dagli eventi assicurati anche se la causa è prevista nell'oggetto dell'assicurazione (es. urto di oggetti trascinati dal vento in caso di eventi naturali);**
- e) conseguenti, per la sola garanzia Incendio, ad atti dolosi in genere;**
- f) provocati dal conducente in stato di ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o che ha fatto uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci.**

6.2. Oltre a quanto previsto all'articolo 6.1., limitatamente alle Garanzie Collisione o Kasko, l'Assicurazione non è operante anche per i danni:

- a) provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti (es. patente scaduta);**
- b) cagionati da cose o da animali trasportati sull'Autoveicolo;**
- c) cagionati da operazioni di carico e scarico;**
- d) subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione "fuori strada";**
- e) alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) o ai rivestimenti interni dell'Autoveicolo se verificatisi non congiuntamente ad altro Danno indennizzabile;**

6.3. Limitatamente alla Garanzia Cristalli sono esclusi i danni:

- a) conseguenti a Furto o Rapina, consumati o tentati;**
- b) conseguenti ad eventi naturali o sociopolitici e atti vandalici o riconducibili alla Garanzia Kasko o Collisione;**
- c) connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli.**

6.4. Oltre a quanto previsto dall'articolo 6.1, limitatamente alla Garanzia Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici e Atti vandalici l'Assicurazione non comprende altresì i danni riconducibili alla Garanzia Kasko o Collisione e derivanti pertanto dalla circolazione del Veicolo.

6.5. Limitatamente alla Garanzia Assistenza, sono esclusi:

- a) gli autoveicoli da noleggio o da trasporto pubblico;**
- b) gli incidenti o guasti occasionati durante la circolazione fuoristrada;**
- c) i danni provocati con dolo dall'Aderente o dalle persone di cui egli deve rispondere;**
- d) le prestazioni o spese non autorizzate specificatamente dalla Centrale Operativa;**
- e) provocati dal conducente in stato di ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o che ha fatto uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci;**
- f) danni verificatisi in conseguenza di partecipazione ad attività illecite, oppure partecipazione a corse, scommesse, gare e competizioni;**
- g) danni verificatisi in conseguenza di impossibilità di utilizzo dell'Autoveicolo assicurato a causa di operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o di interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.**

7. SCOPERTI E FRANCHIGIE

Di seguito è riportato l'elenco delle province e la relativa Zona di riferimento che determina le franchigie e/o gli scoperti applicabili alle singole garanzie.

Condizioni e franchigie in seguito a Danni TOTALI

Garanzia	Province	Scoperto	Minimo	Limite
Furto Totale / Incendio	Tutti	10%	1 500 €	Valore di acquisto per 12 mesi, poi Eurotax Giallo alla data del sinistro in caso di perdita totale
Eventi Sociopolitici	Tutti	10%	1.000 €	15% del valore assicurato maxi 5.000€
Atti Vandalici	Tutti	10%	1.000 €	15% del valore assicurato maxi 5.000€
Eventi Naturali	Tutti	10%	1.000 €	15% del valore assicurato maxi 5.000€
Collisione	Tutti	15%	1.000 €	Valore di acquisto per 12 mesi in caso di riacquisto + finanziamento presso CAAB / Eurotax Giallo in caso contrario
Kasko	Tutti	15%	1.000 €	Valore di acquisto per 12 mesi in caso di riacquisto + finanziamento presso CAAB / Eurotax Giallo in caso contrario

Condizioni e franchigie in seguito a Danni PARZIALI

		In Rete			Fuori Rete		
Garanzia	Province	Scoperto	Minimo	Limite	Scoperto	Minimo	Limite
Incendio Parziale	Tutti	10%	1.500€	15% del valore assicurato maxi 5.000€	10%	3.000€	10% del valore assicurato maxi 5.000€
Furto Parziale	Tutti	10%	1.500€	15% del valore assicurato maxi 8.000€	10%	3.000€	10% del valore assicurato maxi 5.000€
Cristalli	Tutti	Nessuna	150€	1.000€	Nessuna	250€	1.000€
Eventi Sociopolitici	Tutti	10%	1.500€	15% del valore assicurato maxi 5.000€	15%	1.500€	10% del valore assicurato maxi 5.000€
Atti Vandalici	Tutti	10%	1.500€	15% del valore assicurato maxi 5.000€	15%	1.500€	10% del valore assicurato maxi 5.000€
Eventi Naturali	Tutti	10%	1.500€	15% del valore assicurato maxi 5.000€	15%	1.500€	10% del valore assicurato maxi 5.000€
Eventi Naturali – smart repair	Tutti	10%	1.500€	15% del valore assicurato maxi 5.000€	10%	1.500€	10% del valore assicurato maxi 5.000€
Collisione	Tutti	15%	1.000€	15% del valore assicurato maxi 5.000€	15%	1.500€	10% del valore assicurato maxi 5.000€
Kasko	Tutti	15%	1.000€	15% del valore assicurato maxi 5.000€	15%	1.500€	10% del valore assicurato maxi 5.000€

8. COME SI DETERMINA IL PREMIO

Il Premio di assicurazione viene calcolato in base ai seguenti parametri:

1. garanzie scelte dall'Aderente (pacchetti);
2. provincia di Residenza/ Sede legale dell'Assicurato o, in caso di leasing, dell'Utilizzatore;
3. valore assicurato.

Zona	Provincia di Residenza/Sede Legale dell'Aderente o Locatario in caso di leasing
1	Agrigento, Alessandria, Aosta, Asti, Benevento, Bolzano, Cagliari, Caltanissetta, Catanzaro, Enna, Forlì-Cesena, Fermo, Grosseto, Imperia, Crotone, Macerata, Messina, Massa-Carrara, Nuoro, Oristano, Piacenza, Perugia, Pisa, Pistoia, Ravenna, Reggio Calabria, Ragusa, Siena, La Spezia, Siracusa, Sassari, Sud Sardegna, Savona, Trapani, Terni, Trieste, Verbano-Cusio-Ossola, Viterbo
2	Ancona, Ascoli Piceno, Arezzo, Bergamo, Biella, Belluno, Brescia, Chieti, Cuneo, Como, Cremona, Genova, Gorizia, Isernia, Lecco, Lodi, Pescara, Pordenone, Pesaro e Urbino, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Sondrio, Trento, Treviso, Udine, Varese, Verona
3	Mantova, Novara, Vercelli.

4	Campobasso, Catania, Ferrara, Firenze, Livorno, Latina, Lucca, Palermo, Prato, Parma, Pavia, Salerno
5	Bologna, Padova, Venezia, Vicenza
6	Monza e Brianza, Milano, Modena, Torino
7	Bari, Barletta-Andria-Trani, Foggia, Napoli
8	L'Aquila, Avellino, Brindisi, Caserta, Cosenza, Frosinone, Lecce, Matera, Potenza, Rieti, Roma, Taranto, Teramo, Vibo Valentia

9. A CHI RIVOLGERSI

In caso di Sinistro occorre rivolgersi alle seguenti CENTRALI OPERATIVE a disposizione di tutti gli Assicurati:

1) Centro Assistenza Clienti Enablia Services S.r.l. (dall'estero e da rete mobile +39 02.30510109) o inviando un'e-mail a gestionisinistri@enablia.eu o mediante il canale WhatsApp al numero +393346917124

La segnalazione telefonica ha validità di denuncia del Sinistro. Solo in casi particolari oppure se le notizie fornite telefonicamente sono incomplete, l'operatore chiederà un'integrazione della denuncia. In ogni caso l'operatore avvierà immediatamente la pratica dandone conferma scritta all'Assicurato.

Il servizio è attivo tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30.

Per la denuncia di Sinistri relativi alla Garanzia Assistenza, si richiama quanto previsto dall'art. 4 di questa garanzia. Fermo restando quanto disposto in merito dalle Condizioni di Assicurazione, in caso di incendio, furto sia totale che parziale nonché di atti di vandalismo e di danneggiamento volontario, la comunicazione del Sinistro dovrà essere preceduta da una denuncia presentata all'Autorità competente subito dopo il fatto.

Qualora il Sinistro sia avvenuto all'estero, la suddetta denuncia dovrà essere fatta all'Autorità locale e ripetuta a quella italiana.

2) IMA SERVIZI S.C.A.R.L. alla quale devono essere richieste le prestazioni di Assistenza da parte di chi ne ha diritto.

In caso di Sinistro, per richiedere l'intervento del Servizio Assistenza, l'Assicurato/Aderente deve rivolgersi sempre e preventivamente alla Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, telefonando al numero verde 800 013048 dall'Italia, tel. +39 02 24128 399 dall'estero-. Alla Centrale Operativa l'Aderente deve comunicare con precisione, oltre agli estremi del Sinistro, il numero di Polizza 8.700.047, i propri dati identificativi, il numero di targa del Veicolo.

La Centrale Operativa potrà richiedere all'Aderente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l'erogazione della prestazione di assistenza.

In ogni caso è necessario inviare alla Centrale Operativa gli originali dei giustificativi, delle fatture e delle ricevute di spesa.

10. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO/ADERENTE

10.1. In caso di Sinistro l'Assicurato/Aderente, entro 3 (tre) giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quello in cui l'Assicurato ne ha avuta conoscenza, deve:

A. In caso di Danno da Furto, Incendio, Atto vandalico presentare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria competente indicando che il Veicolo è assicurato con la Società. Qualora il Danno riguardi solo alcune parti o accessori del Veicolo (Danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia.

B. In caso di Urto contro animali selvatici presentare alla Società il verbale delle Autorità intervenute che provi l'accaduto e che accerti il nesso causale tra l'impatto con l'animale e i danni subiti dal Veicolo. La mancata presentazione del verbale delle Autorità intervenute comporta l'impossibilità di procedere con il pagamento dell'indennizzo.

C. In ogni caso fornire denuncia scritta o alla casella mail Enablia

La Società risponderà entro 45 giorni o tramite posta inviando la documentazione richiesta a Assistenza Enablia Services S.r.l. Via Roberto Bracco, 6 - 20159 Milano o tramite e-mail gestionesainistri@enablia.eu, indicando la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il Veicolo.

10.2. In caso di Furto totale, l'Assicurato/Aderente deve inviare entro 5 (cinque) giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quello in cui l'Assicurato ne ha avuta conoscenza quanto segue:

- originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti;
- copia della fattura di acquisto del Veicolo assicurato;
- copia della carta di circolazione o del foglio di via, se disponibili;
- tutte le chiavi di dotazione originale del Veicolo;
- copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità;
- estratto cronologico generale e perdita di possesso;
- procura notarile a vendere a favore del soggetto indicato dalla Società.
- copia del modulo di adesione

In caso di furto totale del veicolo, l'Assicurato è tenuto a consegnare alla Compagnia l'intero set di chiavi originarie (ivi compresi eventuali duplicati, chiavi elettroniche o card) fornite dal costruttore. Qualora l'Assicurato non sia in grado di consegnare una o più chiavi poiché precedentemente smarrite o sottratte, e tale evento sia stato regolarmente denunciato alle Autorità competenti prima del furto del veicolo, la liquidazione del sinistro avverrà con l'applicazione di un ulteriore scoperto del 25% che si andrà a sommare a franchigie o scoperti già previsti in polizza. In tutti gli altri casi, la mancata consegna dell'intero set di chiavi e/o il riscontro di irregolarità, contraffazioni o alterazioni sulle stesse, comporterà la totale perdita del diritto all'indennizzo.

Nel caso in cui vi sia obbligo di installazione di Antifurto Satellitare o sia stata dichiarata l'installazione di Antifurto Satellitare al momento dell'Adesione, dovrà essere altresì fornita dall'Assicurato copia del contratto di installazione unitamente alla dichiarazione che attesti che l'Antifurto satellitare era attivo al momento del Sinistro.

In assenza della opportuna documentazione in relazione al capoverso precedente (installazione e attivazione dell'Antifurto satellitare) verrà applicato un ulteriore scoperto del 35% sul danno liquidato a termini di polizza.

10.3. Per le altre garanzie e per il furto parziale, l'Assicurato avrà cura di produrre i seguenti documenti/informazioni:

10.3.1 In caso di DANNO PARZIALE:

- copia della denuncia alle Autorità, nei casi previsti;
- copia della fattura di acquisto del Veicolo assicurato;
- copia del modulo di adesione;

- indicazione del luogo ove sarà riparato il mezzo;
- preventivo di riparazione ovvero indicazione dell'ammontare presunto del danno o descrizione dettagliata dei danni subiti (necessari per l'eventuale incarico peritale);
- foto del danno e in caso di danno da grandine, successivamente alla riparazione, foto delle fasi di riparazione da cui si evinca la tecnica riparativa applicata;
- copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità;
- dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA;
- in caso di danno da circolazione (kasko/collisione) Modulo CAI (per sinistri con altri veicoli) e/o Verbale delle eventuali Autorità intervenute (obbligatorio per urto contro animale selvatico);
- in caso di incendio, verbale dei Vigili del Fuoco se intervenuti;
- in caso evento naturale prova dell'evento (es. articolo di giornale);
- eventuale cessione del credito.

10.3.2 In caso di DANNO TOTALE per eventi diversi dal furto:

- copia della denuncia alle Autorità, nei casi previsti;
- copia della fattura di acquisto del Veicolo;
- copia del modulo di adesione;
- indicazione del luogo ove è ricoverato il mezzo;
- preventivo con quantificazione del danno ovvero indicazione dell'ammontare presunto del danno o descrizione dettagliata dei danni subiti (necessari per l'eventuale incarico peritale);
- foto del danno;
- copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità;
- dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA;
- in caso di danno da circolazione (kasko/collisione) Modulo CAI (per sinistri con altri veicoli) e/o Verbale delle eventuali Autorità intervenute;
- in caso di incendio, verbale dei Vigili del Fuoco se intervenuti;
- in caso di evento naturale prova dell'evento (es. articolo di giornale).

L'originale della denuncia, quando necessaria, effettuata alle Autorità competenti, deve essere inviata alla Società in tutti i casi di danno totale o parziale causato da uno degli eventi sopra menzionati all' Art. 10.1 Obblighi dell'Assicurato/Aderente.

In caso di Sinistro verificatosi all'estero, l'Assicurato/Aderente deve presentare la denuncia all'Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti.

10.4 Nel caso di Danno parziale l'Assicurato/Aderente non deve provvedere a far riparare il Veicolo prima che il Danno sia stato accertato dalla Società, salvo le riparazioni di prima urgenza.

10.5 Resta ferma la facoltà della Società di richiedere eventuale ulteriore documentazione necessaria alla gestione del sinistro (es. verbale di ritrovamento del Veicolo in caso di furto totale con ritrovamento).

11. LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Nella determinazione dell'ammontare del Danno si tiene conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Aderente la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel Valore Assicurato. In caso di Danno totale subito da un Veicolo in leasing, l'IVA è liquidata esclusivamente sull'importo corrispondente alle quote (canoni sia periodici che iniziali versati anche a titolo di "anticipo") già versate sempre che l'IVA resti a carico dell'Aderente.

A. DANNO TOTALE (CVT)

Si considera "perdita totale" del Veicolo quando il veicolo viene rubato e non viene ritrovato entro 30 (trenta) giorni o i danni subiti dallo stesso a seguito di ritrovamento dopo un furto o a seguito di sinistro coperto da polizza siano pari o superiori al 80% del Valore Commerciale al momento del Sinistro. La liquidazione del Danno non può mai, comunque, essere superiore al Valore di fattura (Valore assicurato) o all'eventuale differente massimale laddove previsto dalle Condizioni di Polizza.

Criteri per la definizione della liquidazione:

- Liquidazione con applicazione di Valore a nuovo (secondo le condizioni indicate all'Art. 4 "Valore Di Acquisto")

L'Assicurato riceverà l'Indennizzo del Valore Commerciale del veicolo al netto del valore dell'eventuale Relitto che il perito indica nella perizia. Per ricevere l'eventuale differenza tra il Valore Commerciale così determinato e il Valore a Nuovo, l'Assicurato dovrà inviare alla Società: i) la fattura d'acquisto o l'ordine di acquisto, seguito da fattura, entro 6 (sei) mesi dalla data del sinistro ii) contratto di finanziamento del nuovo veicolo. Per il calcolo del termine dei 6 (sei) mesi farà fede la data di sottoscrizione dell'ordine di acquisto; la Società liquiderà la differenza tra Valore Commerciale e Valore a Nuovo alla presentazione della fattura di acquisto.

- Liquidazione senza applicazione di Valore a nuovo

Se il Sinistro si verifica oltre i termini previsti nel pacchetto scelto dall'Aderente al momento della sottoscrizione, per la garanzia "Valore di Acquisto", la liquidazione del Danno sarà effettuata sulla base del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro al netto del valore dell'eventuale Relitto che il perito indica nella perizia.

Nel caso in cui sia previsto dalle Condizioni di Polizza un massimale specifico, la Società liquiderà solo nei limiti di tale importo.

Si applicano in ogni caso gli scoperti di cui all'Art. 7 "Scoperti e franchigie" delle Condizioni di Assicurazione.

Gestione del relitto

In caso di perdita totale la Società si riserva la facoltà di gestire il Relitto. L'Assicurato agevolerà tutti gli adempimenti indicati dalla Società fornendo la documentazione necessaria richiesta (es. procura a vendere, doppie chiavi etc) affinché la Società stessa gestisca correttamente tale aspetto. In questo caso dall'indennizzo non verrà dedotto l'ammontare del valore del Relitto.

B. DANNI PARZIALI (CVT)

L'Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il Veicolo, salvo gli interventi di prima urgenza, prima che il Danno sia stato accertato dalla Società. In ogni caso l'Assicurato dovrà conservare ogni elemento che dimostri l'avvenuto accadimento del Sinistro.

L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare come indicato all'Art.10 "Obblighi dell'Assicurato/Aderente".

Nel caso di Danno parziale, il danno è determinato in base al costo delle riparazioni tenuto conto del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. Per Danni parziali si intendono i danni subiti dal Veicolo inferiori al 80% del Valore Commerciale al momento del Sinistro.

Relativamente alle parti riparabili, sono indennizzate, mediante presentazione di fattura, le spese necessarie per la riparazione, al netto dello Scoperto secondo quanto previsto dall'Art. 7 "Scoperti e franchigie" delle Condizioni di assicurazione.

In caso di urto contro animale selvatico la mancata presentazione del verbale delle Autorità intervenute comporta l'impossibilità di procedere con il pagamento dell'indennizzo.

In caso di danno da grandine è previsto indennizzo in forma specifica. In caso di riparazione con esclusivo utilizzo di tecnica a freddo, certificata da idonea documentazione, presso i riparatori convenzionati con la Società non si applicheranno scoperti e/o franchigie.

La liquidazione del Danno non può mai, comunque, essere superiore al Valore di fattura o al massimale previsto nelle presenti Condizioni di Polizza.

Non si terrà conto del degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, non siano trascorsi i seguenti termini:

1. Auto NUOVE ed USATE con riparazione effettuata presso un Centro convenzionato CAAB:

- a. 6 (sei) mesi per le batterie e i pneumatici;
- b. 5 (cinque) anni per tutte le altre parti sostituite.

Per quanto riguarda i Veicoli usati il termine di 6 (sei) mesi di cui al punto 1.a decorre dalla data di attivazione della Polizza.

Per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati, la Società terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro.

2. Auto NUOVE ed USATE con riparazione NON effettuata presso un Centro convenzionato CAAB:

- a. 6 (sei) mesi per le batterie e i pneumatici;
- b. 12 (dodici) mesi per tutte le altre parti sostituite.

Per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati, la Società terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro.

Relativamente ai punti 1 e 2 sopra indicati, per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati si terrà conto della loro vetustà applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro.

C. LIQUIDAZIONE DEL DANNO A MEZZO ARBITRATO

La determinazione dell'ammontare del Danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato.

I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale l'Assicurato, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza.

I Periti devono:

- 1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'Assicurazione;
- 2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- 3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
- 4. procedere alla stima del Danno e alla valutazione dell'Indennizzo sulla base delle norme contrattuali.
- 5. i risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Società e dell'Aderente in parti uguali.

D. TERMINI DI PAGAMENTO

In caso di Danno Parziale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell'intera documentazione tecnica (fotografie

del danno, perizia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni l'ammontare del costo delle stesse.

In caso di Danno Totale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui al punto A.

12. RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO

In caso di recupero del Veicolo rubato, l'Assicurato/Aderente deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti Enablia Services appena ne abbia avuto notizia e provvedere all'invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti.

Qualora al momento del ritrovamento la Società abbia già liquidato il Danno, l'Assicurato/Aderente è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a disposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.

Trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla data di denuncia del Furto senza ritrovamento, la Società liquida il Danno come perdita totale anche in caso di successivo ritrovamento.

Qualora la Società abbia già risarcito integralmente il Danno, il Veicolo recuperato verrà gestito dalla Società come se fosse di proprietà della stessa ivi compreso per tutto quanto attinente al recupero, la vendita e/o successiva radiazione per demolizione del Veicolo, a meno che l'Assicurato/Aderente oppure il Contraente non restituisca alla Società l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per il Veicolo medesimo, come di seguito previsto.

L'Assicurato/Aderente ha facoltà di chiedere, e la Società di concedere, entro un mese dall'avvenuto recupero, che il Veicolo rimanga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l'importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, dedotti i danni parziali.

Qualora invece il Veicolo venga recuperato prima del trentesimo giorno dalla data di denuncia del Furto, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dal Veicolo in occasione del Sinistro.

13. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- A chi vengono trasmessi i vostri dati personali?

I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa a cui appartiene, titolari autonomi del trattamento.

Troverete i recapiti della Società sui documenti contrattuali e precontrattuali che vi sono stati consegnati o che sono stati messi a vostra disposizione. Le Società ed il Gruppo Covéa a cui appartengono sono rappresentati da Covéa, Società di Groupe d'Assurance Mutuelle ai sensi del Codice delle assicurazioni, Registro delle Imprese (RCS) Paris 450 527 916, la cui sede sociale si trova all'86-90 rue St Lazare - 75009 Paris - Francia. Per ottenere informazioni sul Gruppo Covéa, potete consultare il sito <https://www.covea.com>

I vostri dati personali possono essere trasmessi ai titolari autonomi del trattamento, ai partners e sub-fornitori legati contrattualmente, a riassicuratori, organismi professionali, organismi assicurativi o organismi sociali delle persone interessate, agenti, broker assicurativi e alle persone interessate al contratto.

Questi destinatari possono essere situati al di fuori dell'Unione europea in base ad una decisione per l'adeguamento alla normativa privacy o alle condizioni contrattuali negoziate. Queste informazioni sono disponibili presso il nostro Data Protection Officer. Per qualsiasi ulteriore informazione, potete contattare il Data Protection Officer: protectiondesdonnees@groupe-mma.fr o per posta: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" - 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia.

- Perché abbiamo bisogno di trattare i vostri dati personali?

1. I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa per:

- concludere, gestire ed eseguire le garanzie del vostro contratto assicurativo;
- realizzare operazioni di attività commerciale;
- consentire di proporre e gestire i reclami;
- condurre azioni di ricerca e sviluppo nell'ambito delle finalità di cui sopra;
- condurre azioni di prevenzione;
- elaborare statistiche e studi attuariali;
- combattere la frode in materia di assicurazioni;
- condurre azioni di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- adempiere i propri obblighi legali, normativi e amministrativi in vigore.

La Società può ricorrere ad una presa di decisione automatizzata in vista della sottoscrizione o della gestione del vostro contratto per la valutazione del rischio. Potete, in questo caso, chiedere quali siano stati i criteri determinanti della decisione al nostro Data Protection Officer.

2. Questi trattamenti hanno come fondamento giuridico: l'interesse legittimo dei titolari del trattamento per le finalità di attività commerciale, di lotta contro la frode assicurativa, di ricerca e sviluppo, di elaborazione di statistiche e studi attuariali e di azioni di prevenzione; e il vostro contratto per le altre finalità citate. Quando il fondamento giuridico è il contratto, il rifiuto di fornire i vostri dati comporta l'impossibilità di concluderlo.

3. Nell'ambito della lotta contro la frode assicurativa, la Società può, in caso di rilevamento di un'anomalia, di un'incoerenza o di una segnalazione, iscrivervi su una lista di persone che presentano un rischio di frode, per controllare i nostri costi e proteggere la nostra solvibilità.

- Per quanto tempo vengono conservati i vostri dati personali?

I dati personali trattati nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto sono conservati conformemente ai termini legali di prescrizione, fissati secondo la natura del contratto.

Nell'ambito dell'attività commerciale, i dati personali vengono conservati 3 (tre) anni a partire dalla loro raccolta e dall'ultimo contatto con la persona interessata rimasto senza effetto.

In caso di iscrizione su una lista di lotta contro la frode, i vostri dati personali sono conservati 5 (cinque) anni dall'iscrizione.

- Quali sono i diritti di cui disponete?

Disponete innanzitutto di un diritto di opposizione che vi consente di opporvi all'uso dei vostri dati ai fini dell'attività commerciale, in qualsiasi momento, senza spese.

Disponete anche:

- di un diritto d'accesso, che vi consente di ottenere:
 - o la conferma che determinati dati che vi riguardano possono (o non possono) essere trattati;
 - o copia di tutti i dati personali detenuti dal titolare autonomo del trattamento che vi riguardano
- Questo diritto riguarda l'insieme dei dati oggetto (o meno) di un trattamento da parte nostra.
- di un diritto di chiedere la portabilità di determinati dati. Più limitato del diritto d'accesso, si applica ai dati personali che avete fornito (in modo attivo, o che sono stati osservati quando avete utilizzato un servizio o un dispositivo) nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto.

- di un diritto di opposizione: vi consente di non essere più oggetto di attività commerciale da parte della Società o dei suoi partners.
- di un diritto di rettifica: vi consente di far rettificare un'informazione che vi riguarda quando sia obsoleta o errata. Vi consente anche di far completare alcune informazioni incomplete che vi riguardano.
- di un diritto alla cancellazione: vi consente di ottenere la cancellazione dei vostri dati personali fermo restando la durata legale di conservazione. Può in particolare applicarsi nel caso in cui i vostri dati non fossero più necessari al trattamento.
- di un diritto di limitazione, che vi consente di limitare il trattamento dei vostri dati (che non sono quindi più oggetto di trattamento attivo):
 - o in caso di uso illecito dei vostri dati;
 - o se contestate l'esattezza dei vostri dati;
 - o se vi è necessario disporre dei dati per constatare, esercitare o difendere i vostri diritti.

Potete esercitare i vostri diritti presso il Data Protection Officer all'indirizzo postale: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" - 160 rue Henri Champion- 72030 Le Mans cedex 9 – Francia o via e-mail all'indirizzo "protectiondesdonnees@groupe-mma.fr".

A sostegno della vostra richiesta di esercizio dei diritti, ci riserviamo comunque il diritto di chiedere un documento di identità valido.

In caso di disaccordo sulla raccolta o sull'uso dei vostri dati personali, avete la possibilità di presentare un reclamo presso l'autorità garante della privacy competente.